Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 116° — Numero 150

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 10 giugno 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Umbria

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 150 DEL 10 GIUGNO 1975:

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 maggio 1975, n. **175**.

Adeguamento dell'organico dei custodi e guardie notturne dei musei e scavi di antichità dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il ruolo e la relativa dotazione organica dei custodi e guardie notturne del personale della carriera ausiliaria delle soprintendenze alle antichità e belle arti, stabiliti nella tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, sono fissati in conformità della tabella allegata alla presente legge.

Art. 2.

Per le assunzioni da effettuare su base regionale ai sensi della legge 1° marzo 1975, n. 44, e della presente legge, si prescinde, fino a concorrenza del 50 per cento delle rispettive categorie, dall'osservanza delle riserve previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Le riserve saranno reintegrate nei primi concorsi banditi per l'accesso ai ruoli determinati ai sensi delle norme delegate previste dall'articolo 2 della legge 29 gennaio 1975, n. 5.

Art. 3.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali stabilisce con propri decreti la ripartizione dei posti da mettere a concorso per il personale di custodia e di guardia notturna, nonché la determinazione dei relativi contingenti per ciascuna regione, in base alla articolazione territoriale dei beni culturali da vigilare ed alla situazione del personale in servizio.

Nelle regioni nelle quali il numero delle domande presentate dagli idonei ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° marzo 1975, n. 44, risulti superiore ai posti disponibili in base agli organici anteriori all'entrata in vigore della presente legge, vengono assegnati agli idonei anche i posti di nuova istituzione fino alla concorrenza numerica delle domande presentate.

Detti concorsi si svolgeranno in base ad un esame-colloquio vertente su argomenti di carattere generale, nonchè su argomenti relativi al servizio d'istituto.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali nomina le commissioni di concorso, costituite da tre membri, di cui uno funzionario della carriera direttiva in servizio presso la Direzione generale antichità e belle arti o le dipendenti soprintendenze, con funzioni di presidente, e due funzionari, anche della carriera di concetto, designati rispettivamente dal prefetto e dal provveditore agli studi del capoluogo regionale.

Il Ministro emana le ulteriori norme concorsuali necessarie per l'attuazione della presente legge.

Art. 4.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, secondo comma, della legge 1° marzo 1975, n. 44, il Ministro per i beni culturali e ambientali provvede alla nomina dei vincitori previa approvazione delle graduatorie man mano che queste sono comunicate dalle commissioni.

Art. 5.

All'articolo 1 della legge 1° marzo 1975, n. 44, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

« Gli idonei dei concorsi non ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della nomina in ruolo ai sensi dei commi precedenti, possono presentare domanda entro trenta giorni dalla data nella quale hanno superato la prova orale.

Gli idonei di cui al comma precedente saranno inscritti nelle rispettive graduatorie e concorreranno alla nomina per i posti che si renderanno disponibili in date successive, fatto salvo il termine del 31 dicembre 1976 ».

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 2.000 milioni in ragione d'anno, si provvede per l'esercizio 1975 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 maggio 1975

LEONE

MORO — SPADOLINI — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

TABELLA

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica
Custode capo	165 143	— 5	1.500
Custode e guardia notturna .	133	—	3.500
			5.000

Il Ministro per i beni culturali
SPADOLINI

LEGGE 27 maggio 1975, n. **176**.

Prevenzione antifurto e antincendio delle opere d'arte.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali di cui al primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito con modificazioni nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, possono provvedere a quanto occorra per la realizzazione, messa in opera e attivazione di impianti per la prevenzione di furti e incendi negli istituti, musei, biblioteche, archivi e zone archeologiche demaniali in esecuzione della presente legge anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 2.

Gli organi di cui all'articolo 1, per quanto di loro competenza, hanno facoltà, qualora si tratti di beni protetti in base alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, appartenenti a enti o istituti legalmente riconosciuti, di contribuire alla spesa per la realizzazione di opere di prevenzione contro i furti e l'incendio, nei limiti, con le modalità ed alle condizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552.

Quando sia necessario, la realizzazione delle predette opere potrà aver luogo a cura e spese degli organi anzidetti.

Art. 3.

Gli accreditamenti per le opere di cui ai precedenti articoli possono superare i limiti consentiti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione della presente legge è autorizzato lo stanziamento annuo di 2 miliardi di lire per gli esercizi 1975, 1976 e 1977.

Lo stanziamento per l'anno finanziario 1975 sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica Ministero per i beni culturali e ambientali.

Alla copertura del predetto onere si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Tutti gli stanziamenti previsti dalla presente legge non impegnati nell'esercizio per cui sono stabiliti potranno essere utilizzati nell'esercizio successivo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1975

LEONE

MORO — SPADOLINI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 27 maggio 1975, n. **177**.

Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a superare per il 1974 i limiti di spesa per prestazioni straordinarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate a superare nell'esercizio 1974 i limiti di spesa annua relativa alle prestazioni straordinarie rese, anche con il sistema del cottimo, dal personale dipendente, di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e successive modificazioni, rispettivamente, nella misura massima di lire 9.000 milioni e di lire 720 milioni.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1974, ammontante complessivamente a lire 9.720 milioni, si provvede: per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con riduzione degli stanziamenti dei capitoli 273 e 276 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974 rispettivamente per lire 7.500 milioni e per lire 1.500 milioni; per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici con riduzione dello stanziamento del capitolo 101 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974 per lire 720 milioni.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni di spesa entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1975

LEONE

MORO — ORLANDO — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 27 maggio 1975, n. **178**.

Modifiche all'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificato dall'articolo 9 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale non può, comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, oltrepassare altro ufficiale della propria arma o servizio che, già di lui più anziano all'atto della nomina o della promozione al grado di tenente, abbia conseguito vantaggi di carriera per eguale titolo, salvo il caso di modifiche di anzianità in detto grado o in quelli di capitano, maggiore e tenente colonnello, conseguenti all'acquisizione di vantaggi di carriera per titoli diversi o a detrazioni di anzianità subite per le cause indicate nell'articolo 10 della legge 10 aprile 1954, n. 113, o a ritardi nello svolgimento della carriera ».

Art. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo hanno effetto, ai soli fini giuridici, dal 1° giugno 1972.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1975

LEONE

MORO — FORLANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1975, n. **179**.

Approvazione del nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori, in Vicenza.

N. 179. Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori, in Vicenza.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1975
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 12

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1975.

Scioglimento del consiglio comunale di Tolfa.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Tolfa, al quale per legge sono assegnati venti membri, risultò composto in seguito alle elezioni del 13 giugno 1971, di vari gruppi di diversa ispirazione politica, privi di una decisiva prevalenza numerica.

La giunta municipale fu eletta il 4 agosto 1971 in virtù di una intesa tra tre raggruppamenti consiliari costituenti la maggioranza consiliare.

Contrasti non tardarono a manifestarsi in seno a detta maggioranza pregiudicando la normale attività del civico consesso e rendendolo, infine, carente in ordine al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1975.

Nella riunione dell'11 novembre 1974 lo schema di bilancio, predisposto dalla giunta, non riportava la maggiorazione richiesta dall'art. 190 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale prevedendo il bilancio stesso l'assunzione di mutui di scopo.

Nella successiva seduta del 7 dicembre 1974 il consiglio prendeva atto delle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta municipale.

La Sezione di controllo sugli atti dei comuni della provincia di Roma, con provvedimento n. 17412 in data 5 dicembre 1974, procedeva quindi alla nomina di un commissario ad acta con l'incarico di disporre, in via sostitutiva, la convocazione del consiglio per la deliberazione del bilancio.

Il predetto commissario, con deliberazione in data 12 dicembre 1974, convocava il consiglio in seduta straordinaria per il giorno 17 dicembre 1974 assegnando al consiglio stesso per tale adempimento il termine di giorni trenta da tale data, con l'esplicita diffida, notificata ai singoli consiglieri, che, in caso di non ottemperanza, si sarebbe provveduto all'approvazione del bilancio in via sostitutiva, con la conseguente adozione, da parte del competente organo statale, del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale inadempiente.

Nella riunione del 17 dicembre 1974 il consiglio comunale stabiliva di aggiornare la seduta al fine di trovare un'intesa fra i vari gruppi consiliari.

In tale situazione, il prefetto, rilevato che la giunta dimissionaria non provvedeva a convocare il consiglio per la elezione degli organi di amministrazione prima della scadenza del termine fissato dal commissario regionale, al fine di rendere possibile, al consiglio stesso, l'approvazione del bilancio 1975 disponeva, con atto n. 2045 dell'8 gennaio 1975, una duplice convocazione di ufficio di quel consesso, per i giorni 14 e 15 gennaio 1975, con all'ordine del giorno l'elezione del sindaco e della giunta e la deliberazione del bilancio 1975.

Con tale provvedimento veniva, peraltro, richiamata l'attenzione dei singoli consiglieri sulla diffida di cui alla delibera del commissario regionale 12 dicembre 1974.

Neppure in tali sedute il consiglio riusciva a provvedere alla elezione degli organi di amministrazione ed alla approvazione del bilancio che, di conseguenza, veniva deliberato dal commissario regionale in data 21 gennaio 1975, ai sensi e per gli effetti del quinto comma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Il prefetto, ritenendo che nella fattispecie si erano verificati i presupposti previsti dalla legge, ha proposto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 della legge n. 964 del 1969 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella fattispecie, ricorrano le condizioni previste dalla legge agli effetti dello scioglimento del consiglio comunale di Tolfa.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 7 marzo 1975.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Tolfa (Roma) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Luigi Miccheli.

Roma, addì 19 maggio 1975

Il Ministro per l'interno: GUI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado formale diffida, il consiglio comunale di Tolfa (Roma) non ha provveduto previa ricostituzione degli organi ordinari, all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1975, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 7 marzo 1975;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964; 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Tolfa (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Luigi Miccheli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1975

LEONE

GUI

(4686)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone collinari e costiere del comune di Pescara.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

E

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Pescara per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 3 luglio 1969, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, due zone collinari ed una costiera site nel comune di Pescara;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Pescara;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perchè, nell'insieme, costituiscono per la loro conformazione un complesso di punti di vista pubblici, interdipendenti tra loro, per il concorrere di punti belvedere dal mare e dalle strade in pianura, verso i colli e le alture all'interno; da queste ultime e dai loro molti versanti pubblici belvedere, verso la pianura, il mare e la veduta dell'andamento della costa e della spiaggia. Tutto ciò determina una reciproca rete di relazioni visive, mutuamente interdipendenti, e tali da determinare un eccezionale quadro d'insieme di bellezza paesistica e naturale;

Decreta:

Le zone collinari e costiera site nel territorio del comune di Pescara, come sotto specificate, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e sono, quindi, sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tali zone sono delimitate nel modo seguente:

1) *Colle di S. Silvestro*: dal mare Adriatico fino all'inserzione con il confine tra la provincia di Pescara e la provincia di Chieti; indi lungo il confine medesimo sino ad intersecare la curva di livello (+ 50) che guarda il versante di Vallelunga; di qui, segue la curva di livello (+ 50) fino a toccare il muro di cinta del cimitero di S. Silvestro; indi lungo il muro suddetto interseca fino al confine di provincia con Chieti; di qui segue detto asse fino a sovrapassare il fosso Vallelunga sulla strada comunale; di qui, lungo la strada comunale raggiunge la curva di livello (+ 50) e la segue in direzione ovest, fino ad immettersi sull'asse della strada comunale a quota (+ 48,6); indi lungo l'asse di tale strada fino al confine di provincia con Chieti; di qui segue per breve tratto il confine, fino ad intersecarsi con la curva di livello (+ 100); indi lungo tale curva fino all'asse della strada vicinale; di qui, lungo l'asse, attraverso la quota (+ 61,1), fino ad intersecare l'asse della strada comunale, di qui lungo detto asse, sale in direzione ovest, fino ad intersecare la linea di massimo pendio collegantesi con la curva di livello (+ 50); lungo la suddetta linea (+ 90; + 80; + 70; + 60; + 50) fino ad intersecarsi con la curva di livello (+ 50); di qui, segue la curva stessa fino all'intersezione con l'asse della strada poderale; di qui, lungo l'asse della strada poderale, attraverso segmenti di limiti di proprietà private; come da planimetria, si ricongiunge alla curva di livello (+ 50); indi segue tale curva; verso est, fino ad immettersi sull'asse della strada comunale discendente dalla quota (+ 43); seguendo quindi il detto asse, attraverso le quote (+ 29,1) e (+ 6,4) si immette sull'asse della strada provinciale Sambuceto-bivio strada statale n. 16; di qui seguendo l'asse della strada provinciale, e volgendo parallelamente alla ferrovia Pescara-Bari, prosegue fino alla quota (+ 3,5); di qui per una linea retta, parallela alla strada statale n. 16 Adriatica e distante da questa m 200, si interseca con l'asse del fosso Vallelunga; indi segue l'asse del fosso fino al mare Adriatico;

2) *Colle del Telegrafo*: dalla quota (+ 6,1) della via Salaria, il vincolo segue l'asse della via comunale di contrada Palazzo, in direzione ovest, attraverso le quote (+ 22,5), (+ 32,2), fino alla curva di livello (+ 150) in contrada Case Cervone; indi seguendo la detta curva raggiunge e segue l'asse della strada vicinale proveniente da Case Caprino, fino al quadrivio di Colle Pietra (quota 140,8); di qui, seguendo l'asse della strada comunale Madonna, giunge al quadrivio di Colle di Mezzo, a quota (+ 103,5); indi, verso ovest, fino alla intersezione con l'asse della strada di Case Deiacobis; di qui lungo l'asse della strada di Case Deiacobis, si ricollega con l'asse della strada comunale, alla quota (+ 89,1); indi lungo l'asse, verso nord, ritorna al quadrivio di Colle di Mezzo, a quota (+ 103,5); indi, verso est, lungo l'asse della strada costeggia il Colle Marino; di qui, segue l'asse della strada di Colle Marino scendendo fino alla quota (+ 61,0); indi verso occidente, fino alla quota (+ 61,8), da qui segue l'asse della strada poderale da Colle Marino fino ad una distanza di m 220; indi risvolta verso oriente e segue un allineamento parallelo a quello fra le predette quote (+ 61,0) e (+ 61,8); fino ad intersecare l'asse della strada proveniente dall'istituto tecnico, alla quota (+ 36,7); di qui, lungo l'asse di detta strada fino al quadrivio a quota (+ 25,4); indi, in direzione est, attraverso le quote (+ 25,5) e (5,2), si ricollega alla via Salaria; di qui, verso nord, lungo l'asse della via Salaria, si ricongiunge con la quota (+ 6,1) come detto all'inizio.

3) *Zona costiera*: dal mare Adriatico fino all'intersezione con il prolungamento dell'asse della via Manzoni; indi lungo il prolungamento dell'asse di detta via fino al ciglio orientale del viale Riviera; di qui, in direzione nord, lungo tutto il detto ciglio orientale del viale Riviera fino all'intersezione del prolungamento fino al mare Adriatico.

Dal vincolo si intende esclusa la zona d'occupazione delle ferrovie dello Stato lungo la linea Pescara-Ancona ed ogni suo eventuale ampliamento o spostamento.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pescara.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Aquila curerà che il comune di Pescara provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 maggio 1974

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
LENOCI

Il Ministro per la marina mercantile
COPPO

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
RIPAMONTI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Verbale n. 2

Oggi, 3 luglio 1969 presso la sede dell'amministrazione provinciale di Pescara si è riunita la commissione provinciale di Pescara per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Proposta di vincolo su alcune zone del comune di Pescara;

(*Omissis*).

Alle ore 10 constata la presenza del numero legale dei componenti la commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente dichiara aperta la seduta.

Nel corso della discussione preliminare, alla quale prendono parte tutti i componenti la commissione, si accerta che la commissione stessa è favorevole alla apposizione del vincolo paesistico su alcune zone costiere e collinari dei comuni di Pescara e Montesilvano.

(*Omissis*).

Dal vincolo si intende esclusa la zona d'occupazione delle ferrovie dello Stato lungo la linea Pescara-Ancona ed ogni suo eventuale ampliamento o spostamento.

Messa ai voti la proposta, tutti i componenti la commissione risultano favorevoli all'apposizione del vincolo sulle zone citate.

Le zone vincolate sono descritte come segue:

(*Omissis*).

c) zona collinare di Pescara:

Colle di S. Silvestro: dal mare Adriatico fino all'intersezione con il confine fra la provincia di Pescara e la provincia di Chieti; indi lungo il confine medesimo sino ad intersecare la curva di livello (+ 50) che guarda il versante di Vallelunga; di qui, segue la curva di livello (+ 50) fino a toccare il muro di cinta del cimitero di S. Silvestro; indi lungo il muro suddetto interseca l'asse della via comunale S. Silvestro; prosegue per detto asse fino a sovrapassare il fosso Vallelunga sulla strada comunale; di qui, lungo la strada comunale raggiunge la curva di livello (+ 50), e la segue in direzione ovest, fino ad immettersi sull'asse della strada comunale a quota (+ 48,6); indi lungo l'asse di tale strada fino al confine di provincia con Chieti; di qui segue per breve tratto il confine, fino ad intersecarsi con la curva di livello (+ 100); indi lungo tale curva fino all'asse della strada vicinale; di qui, lungo l'asse, attraverso la quota (+ 61,1), fino ad intersecare l'asse della strada comunale, di qui lungo detto asse, sale in direzione ovest, fino ad intersecare la linea di massimo pendio collegantesi con la curva di livello (+ 50); lungo la suddetta linea (+ 90; + 80; + 70; + 60; + 50) fino ad intersecarsi con la curva di livello (+ 50); di qui, segue la curva stessa fino all'intersezione con l'asse della strada poderale; di qui, lungo l'asse della strada poderale, attraverso segmenti di limiti di proprietà private, come da planimetria, si ricongiunge alla curva di livello (+ 50); indi segue tale curva; verso est, fino ad immettersi sull'asse della strada comunale discendente dalla quota (+ 43); seguendo quindi il detto asse, attraverso le quote (+ 29,1) e (+ 6,4) si immette sull'asse della strada provinciale Sambuceto-bivio strada statale n. 16; di qui seguendo l'asse della strada provinciale, e volgendo parallelamente alla ferrovia Pescara-Bari, prosegue fino alla quota (+ 3,5); di qui per una linea retta, parallela alla strada statale n. 16 Adriatica e distante da questa m 200, si interseca con l'asse del fosso Vallelunga; indi segue l'asse del fosso fino al mare Adriatico.

Colle del Telegrafo: dalla quota (+ 6,1) della via Salaria, il vincolo segue l'asse della via comunale di contrada Palazzo, in direzione ovest, attraverso le quote (+ 22,5), (+ 32,2), fino alla curva di livello (+ 150) in contrada Case Cervone; indi seguendo la detta curva raggiunge e segue l'asse della strada vicinale proveniente da Case Caprino, fino al quadrivio di Colle Pietra (quota 140,8); di qui, seguendo l'asse della strada comunale Madonna, giunge al quadrivio di Colle di Mezzo, a quota (+ 103,5); indi, verso ovest, fino all'intersezione con l'asse della strada di Case Deiacobis; di qui, lungo l'asse della strada di Case Deiacobis, si ricollega con l'asse della strada comunale, alla quota (+ 89,1); indi lungo l'asse, verso nord, ritorna al quadrivio di Colle di Mezzo, a quota (+ 103,5); indi, verso est, lungo l'asse della strada costeggiata il colle del Telegrafo fino alla quota (+ 92,2) in località colle Marino; di qui, segue l'asse della strada di colle Marino scendendo fino alla quota (+ 61,0); indi verso occidente, fino a quota (+ 61,8); da qui segue l'asse della strada poderale da colle Marino fino ad una distanza di m 220; indi risvolta verso oriente e segue un allineamento parallelo a quello fra le predette quote (+ 61,0) e (+ 61,8); fino ad intersecare l'asse della strada proveniente dall'istituto tecnico, alla quota (+ 36,7); di qui, lungo l'asse di detta strada fino al quadrivio a quota (+ 25,4); indi, in direzione est, attraverso le quote (+ 25,5) e (5,2), si ricollega alla via Salaria; di qui, verso nord, lungo l'asse della via Salaria si ricongiunge con la quota (+ 6,1); come detto all'inizio,

Zona costiera: dal mare Adriatico fino all'intersezione con il prolungamento dell'asse della via Manzoni; indi lungo il prolungamento dell'asse di detta via fino al ciglio orientale del viale Riviera: di qui, in direzione nord, lungo tutto il detto ciglio orientale del viale Riviera fino all'intersezione del prolungamento della via Solferino; indi lungo l'asse del citato prolungamento fino al mare Adriatico.

(*Omissis*).

(4213)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1974.

Valore e caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo di Ludovico Ariosto nel 5° centenario della nascita.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale

sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1973, n. 343, con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'emissione, nel 1974, di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1322 del 21 giugno 1974;

Decreta:

E' emesso un francobollo commemorativo di Ludovico Ariosto nel 5° centenario della nascita, nel valore da L. 50.

Detto francobollo è stampato in calcografia e offset, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 25,5 × 30; formato stampa: mm 21,5 × 26; dentellatura: 13 1/4×14; tiratura: quindici milioni di esemplari; colori: rosso carminio e azzurro oltremare; foglio: 100 esemplari.

La vignetta riproduce il frontespizio in xilografia di una edizione antica dell'opera « Orlando Furioso ». In alto è indicato il nome « LUDOVICO ARIOSTO » con sotto, ai lati, le date « 1474 » e « 1533 », in carattere gotico ricavato dall'edizione stessa. In basso « ITALIA » e « L. 50 ». Tutte le leggende sono stampate in rosso carminio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1974

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
TOGNI

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1975
Registro n. 20 Poste, foglio n. 374

(4478)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1975.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Travedona Monate.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Varese per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 27 febbraio 1971, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, parte del territorio del comune di Travedona Monate;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Travedona Monate;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dalla Società industriale calce e dalla ditta Nino Antonio Nidoli, che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la sotto descritta zona ha notevole interesse pubblico perché parte integrante del panorama che si specchia nel suggestivo e tranquillo lago Monate con dolci pendici. I centri abitati ed i casolari sparsi costituiscono armoniche aggiunte dovute all'opera dell'uomo, armoniosamente fuse con la natura a formare un insieme di valore estetico e tradizionale godibile dalle strade e dai luoghi pubblici della località sottoposta a vincolo;

Decreta:

La sotto descritta zona sita nel territorio del comune di Travedona Monate ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma quarto, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. La zona è delimitata nel modo seguente:

a sud dal territorio del comune di Comabbio;

a est dalla strada comunale detta « del Moncucco », dalla strada comunale detta « delle Fontane », dalla strada comunale detta « del Selvetto », dalla via Brugnoni, dalla via Roma, dalle vie « alla Motta » e « del Castello », dalla strada provinciale Ispra-Travedona-Varese, dal territorio del Cadrezzate (cioè dalla zona già vincolata);

a nord dalla strada comunale dei Bareggioli, dalla strada provinciale Varese-Ispra, dalla strada comunale del Camposanto, dalla strada comunale detta Vecchia strada del molino dei Piani, strada della Stazione e ancora la provinciale di Varese-Ispra verso Cassinetta, confine comunale di Biandronno fino al confine di Ternate che segue fino al lago.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Varese.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Travedona Monate provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua

pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 21 gennaio 1975

Il Ministro: SPADOLINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI VARESE

Verbale n. 2

Oggi 27 febbraio 1971, alle ore 9, la commissione per la tutela delle bellezze naturali per la provincia di Varese, debitamente convocata, si è riunita nella sala di giunta dell'amministrazione provinciale di Varese.

(*Omissis*).

Sono all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

TRAVEDONA MONATE: vincolo di parte del territorio comunale;

(*Omissis*).

A questo punto usciti i sindaci, il presidente chiama in trattazione il n. 1 dell'ordine del giorno: viene introdotto il sindaco di Travedona Monate, perito industriale Sergio Marzetta.

Il presidente ricorda l'esistenza del vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla riva del lago di Monate per tutto l'arco del territorio comunale di Travedona Monate, e per una determinata profondità, vincolo proposto dalla stessa commissione e fatto proprio dal Ministero della pubblica istruzione attraverso il decreto ministeriale 22 febbraio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 2 aprile 1964.

Il presidente dopo aver dato lettura del decreto, propone alla commissione l'estensione del vincolo stesso ai sensi della suddetta legge, art. 1, numeri 3) e 4), per notevole interesse pubblico, verso ovest e verso nord, e precisamente nella zona così delimitata:

a sud dal territorio del comune di Comabbio;

a est dalla strada comunale detta «del Moncucco», dalla strada comunale detta «delle Fontane», dalla strada comunale detta «del Selvetto», dalla via Brugnoni, dalla via Roma, dalle vie «alla Motta» e «del Castello», dalla strada provinciale Ispra-Travedona-Varese, dal territorio di Cadrezzate (cioè dalla zona gia vincolata);

a nord dalla strada comunale dei Bareggioli, dalla strada provinciale Varese-Ispra, dalla strada comunale del Camposanto, dalla strada comunale detta Vecchia strada del molino dei Piani, strada della Stazione e ancora la provinciale Varese-Ispra verso Cassinetta, confine comunale di Biandronno fino al confine di Ternate che segue fino al lago.

(*Omissis*).

A questo punto il presidente dichiara chiusa la discussione e mette in votazione palese la propria proposta di vincolo che viene approvata da tutti i componenti, tranne dal sindaco, il quale dichiara di astenersi.

(*Omissis*).

(4355)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1975.

Revoca, su rinuncia, alla ditta Samil a r.l. dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina farmaceutica sita in Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti numeri 2897 e 3191 (rispettivamente in data 22 agosto 1962 e 13 giugno 1964) la ditta Samil a r.l. fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Roma, via A. Fleming, 55, specialità medicinali chimiche e biologiche;

Vista la lettera in data 25 novembre 1974 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzzaione nella premessa indicata per attivazione di officina farmaceutica in altra sede;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Samil a r.l. l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina farmaceutica sita in Roma, via Alessandro Fleming, 55, concessa con decreti numeri 2897 e 3191 rispettivamente in data 22 agosto 1962 e 13 giugno 1964.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Roma è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 9 maggio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(4125)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1975.

Revoca, su rinuncia, alla ditta Bayer Italia dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali, preparati galenici e prodotti chimici da usare in medicina nell'officina farmaceutica sita in Garbagnate Milanese.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto n. 4269 in data 2 ottobre 1967 la ditta Bayer Italia fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Garbagnate Milanese (Milano) specialità medicinali chimiche e biologiche, preparati galenici e prodotti chimici da usare in medicina;

Vista la lettera in data 22 aprile 1974 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Bayer Italia l'autorizzazione a produrre specialità medicinali, preparati galenici e prodotti chimici da usare in medicina nella officina farmaceutica sita in Garbagnate Milanese (Milano) concessa con decreto n. 4269 del 2 ottobre 1967.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 9 maggio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(4127)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1975.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Torino, per l'anno 1975.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951 col quale è stata ricostituita la borsa merci di Torino;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Torino, approvato con decreto ministeriale 12 maggio 1954;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, formulata con deliberazione 18 dicembre 1974, n. 631;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Torino per l'anno 1975 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Aimaretti Giuseppe;
2) Fontana geom. Angelo;
3) Berruto Francesco;
4) Borello rag. Francesco;
5) Rabino dott. Italo;
6) Nosetti rag. Leonardo;
7) Valente rag. Aldo.

Membri supplenti:

1) Durbiano Ettore;
2) Nobili rag. Carlo;
3) Occhetti dott. Giorgio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4359)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1975.

Nomina di nuovi addetti alle operazioni di controllo dei prodotti sementieri e revoca di alcuni controllori nominati con precedenti decreti ministeriali.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera;

Considerato che a norma dell'ultimo comma dell'articolo 21 della citata legge, le operazioni di controllo dei prodotti sementieri, devono essere affidate al personale preventivamente autorizzato, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, all'esercizio di tali compiti;

Visti i decreti ministeriali 7 luglio 1972, 11 gennaio 1973, 29 giugno 1973 e 17 giugno 1974, con i quali sono stati nominati gli addetti alle operazioni di controllo dei prodotti sementieri;

Viste le nuove proposte formulate con lettera 7 febbraio 1975 dall'Ente nazionale sementi elette di Milano, ente delegato ad effettuare il controllo e la certificazione dei materiali sementieri con decreto ministeriale 17 febbraio 1972;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad aggiornare i citati decreti ministeriali;

Decreta:

Art. 1.

I nominativi sottoelencati sono autorizzati ad effettuare le operazioni di controllo dei prodotti sementieri in aggiunta a quelli indicati nei decreti ministeriali 7 luglio 1972, 11 gennaio 1973, 29 giugno 1973 e 17 giugno 1974, citati nelle premesse:

A) *Dipendenti tecnici dell'Ente nazionale delle sementi elette*:

Fiori Elia, diploma di perito agrario, nato a Zavattarello (Pavia) il 7 febbraio 1952.

B) *Tecnici non dipendenti dell'Ente nazionale delle sementi elette*:

Fabbrocino Angelo, diploma di agrotecnico, nato a S. Gennaro Vesuviano (Napoli) il 16 ottobre 1948;

Foglia Ezio, laurea in scienze agrarie, nato a Treia (Macerata) il 15 dicembre 1945;

Frattini Luciano, laurea in scienze agrarie, nato a Novara il 10 marzo 1949;

Lepore Romeo, diploma di perito agrario, nato a S. Martino Sannita (Benevento) il 27 aprile 1933;

Longhena Gian Luigi, diploma di perito agrario, nato a Levanto (La Spezia) il 19 ottobre 1944;

Menduti Pasquale, diploma di perito agrario, nato a Battipaglia (Salerno) il 22 agosto 1939;

Migliaccio Gaetano, diploma di perito agrario, nato a Napoli il 21 giugno 1940;

Pozzetti Franco, laurea in scienze agrarie, nato a Ravenna il 25 novembre 1935;

Prete Ferdinando, diploma di perito agrario, nato a Gallipoli (Lecce) il 13 settembre 1938;

Salvi Pino, diploma di perito agrario, nato a Visso (Macerata) il 7 aprile 1938;

Santuccione Guido, diploma di perito agrario, nato a Cepagatti (Pescara) il 17 maggio 1926;

Simonazzi Pierluigi, diploma di perito agrario, nato a Reggio Emilia il 24 ottobre 1938;

Stefanelli Giuseppe, laurea in scienze agrarie, nato a Fano (Pesaro) il 3 settembre 1945.

Art. 2.

L'autorizzazione concessa con i decreti ministeriali 7 luglio 1972, 11 gennaio 1973, 29 giugno 1973 e 17 luglio 1974, citati nelle premesse, è revocata nei confronti dei seguenti nominativi:

Decreto ministeriale 7 *luglio* 1972:

Ariagno dott. Enzio;
Barbati per. agr. Erasmo;
Barbieri dott. Ferdinando;
Bartolini per. agr. Vittorio;
Bertozzi per. agr. Raffaele;
Binaschi per. agr. Roberto;
Ceccaroni per. agr. Carlo;
Ceci dott. Dante;
Celoria dott. Giuseppe;

Corona per. agr. Paolo;
Cortona per. agr. Guido;
Della Corte per. agr. Domenico;
Donati per. agr. Dante;
Fabbri per. agr. Marco;
Fano per. agr. Franco;
Ferraro per. agr. Bruno;
Flora per. agr. Mattia;
Fregonara per. agr. Giovanni;
Gallese per. agr. Biagio;
Lionetti per. agr. Felice;
Lorenzoni dott. Giuseppe;
Manara per. agr. Fausto;
Marzocchi per. agr. Oliviero;
Milella per. agr. Lorenzo;
Moro dott. Ernesto;
Paduano per. agr. Mario;
Premi dott. Lucio;
Regazzi per. agr. Giorgio;
Rossi dott. Giuseppe;
Scanizza per. agr. Eugenio;
Serra per. agr. Giuseppe;
Sicheri dott. Giuseppe;
Sissa per. agr. Silvano;
Termolini per. agr. Salvatore;
Tramelli per. agr. Roberto;
Valentini per. agr. Giovanni.

Decreto ministeriale 11 *gennaio* 1973:

Antino per. agr. Giovanni.

Decreto ministeriale 29 *giugno* 1973:

Fabbri per. agr. Marco;
Magagnoli per. agr. Paolo;
Piccioli per. agr. Stefano;
Pini per. agr. Giovanni.

Decreto ministeriale 17 *giugno* 1974:

Barbieri per. agr. Cesare;
Carenzo per. agr. Giuseppe;
D'Ercole per. agr. Nicola;
Gentile per. agr. Pietro Antonio;
Migliorini agro tecn. Giuseppe.

Roma, addì 17 maggio 1975

Il Ministro: MARCORA

(4444)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1975.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore per investimenti liberi interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 30 aprile 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 6 maggio 1975, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1975;

Visto l'art. 8 del citato decreto, che dà facoltà al Ministro per il tesoro di disporre, con proprio decreto, emissioni di buoni ordinari del Tesoro da collocare esclusivamente presso la Banca d'Italia;

Decreta:

Per il mese di giugno 1975 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, per un importo di L. 3.500 miliardi, che verranno interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia ai fini della successiva cessione agli operatori che ne facciano richiesta.

Per detti buoni il prezzo di emissione è stabilito in L. 90 per cento di valore nominale.

L'emissione sarà effettuata il giorno 27 giugno 1975.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *giugno* 1975
Registro n. 15 *Tesoro, foglio n.* 264

(4745)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1975.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore per investimenti liberi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 6 maggio 1975, con il quale viene autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1975;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro per il tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori, quelle che dovranno concorrere alla assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di giugno 1975 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di L. 2.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 97,15 per cento di valore nominale.

Il collocamento di buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro, in Roma, entro e non oltre il giorno 23 giugno 1975 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 30 aprile 1975.

L'emissione verrà effettuata il giorno 27 giugno 1975.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *giugno* 1975
Registro n. 15 *Tesoro, foglio n.* 263

(4746)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreti del Presidente della Repubblica 26 maggio 1975, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date a fianco di ciascuno di essi indicate:

Ballarati Ottorino, residente in Civitavecchia, distretto notarile di Roma, dal 19 luglio 1975;

Cartia Tommaso, residente in Scicli, distretto notarile di Ragusa, dal 26 luglio 1975;

Zanuccoli Ferdinando, residente in Cesena, distretto notarile di Forlì, dal 26 luglio 1975;

Sarno Filadelfo, residente in Salerno, dal 28 luglio 1975.

(4632)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1975, registro n. 32 Istruzione, foglio n. 363, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Guerra Andrea in data 10 aprile 1969, avverso denegata assunzione in ruolo ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, art. 22, ultimo capoverso.

(4373)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1975, registro n. 32 Istruzione, foglio n. 361, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Olivieri Federico in data 15 settembre 1966, avverso denegata assunzione in ruolo ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, art. 22, ultimo capoverso.

(4372)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 102

Corso dei cambi del 5 giugno 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	623,65	623,65	623,30	623,65	—	—	623,60	623,65	623,65	623,65
Dollaro canadese	606,80	606,80	606,30	606,80	—	—	606,90	606,80	606,80	606,80
Franco svizzero	250,05	250,05	250 —	250,05	—	—	250,10	250,05	250,05	250 —
Corona danese	114,92	114,92	115 —	114,92	—	—	114,92	114,92	114,92	114,90
Corona norvegese	127,08	127,08	127,10	127,08	—	—	127,10	127,08	127,08	127 —
Corona svedese	159,14	159,14	159,10	159,14	—	—	159,11	159,14	159,14	159,10
Fiorino olandese	259,57	259,57	259,30	259,57	—	—	259,55	259,57	259,57	259,55
Franco belga	17,87	17,87	17,8650	17,87	—	—	17,8675	17,87	17,87	17,85
Franco francese	155,71	155,71	155,60	155,71	—	—	155,61	155,71	155,71	155,70
Lira sterlina	1445,60	1445,60	1445,60	1445,60	—	—	1445,35	1445,60	1445,60	1445,60
Marco germanico	266,12	266,12	266 —	266,12	—	—	266,06	266,12	266,12	266,10
Scellino austriaco	37,60	37,60	37,36	37,60	—	—	37,60	37,60	37,60	37,60
Escudo portoghese	25,655	25,655	25,65	25,655	—	—	25,66	25,655	25,655	25,65
Peseta spagnola	11,185	11,185	11,1850	11,185	—	—	11,1855	11,185	11,185	11,18
Yen giapponese	2,137	2,137	2,14	2,1.7	—	—	2,1335	2,137	2,137	2,13

Media dei titoli del 5 giugno 1975

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	96,625
Redimibile 3,50 % 1934	100,100
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,375
» 5 % (Ricostruzione)	99,150
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,175
» 5 % (Città di Trieste)	92,850
» 5 % (Beni esteri)	91,850
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,750
» 5,50 % » » 1968-83	83,175
» 5,50 % » » 1969-84	82,450
» 6 % » » 1970-85	83,500
» 6 % » » 1971-86	84,500
» 6 % » » 1972-87	83,950
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	98,525
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	94,600
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,950
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	87,[illegible]25
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,850
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,200
» poliennali 7 % 1978	94,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 giugno 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	623,625
Dollaro canadese	606,85
Franco svizzero	250,075
Corona danese	114,92
Corona norvegese	127,09
Corona svedese	159,125
Fiorino olandese	259,56
Franco belga	17,869
Franco francese	155,66
Lira sterlina	1445,475
Marco germanico	266,09
Scellino austriaco	37,60
Escudo portoghese	25,657
Peseta spagnola	11,185
Yen giapponese	2,135

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei applicabili, dal 9 settembre 1974 al 16 settembre 1974, a norma dei regolamenti (CEE) n. 2301/74 e n. 2346/74

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 9-9-1974 al 16-9-1974
11.08-A-I	11.08-110	Amido di granturco	3.172,76
11.08-A-III	11.08-300	Amido di frumento	6.713,98
11.08-A-IV	11.08-400	Fecola di patate	3.172,76
11.08-A-V	11.08-500	Amidi e fecole, altri	3.172,76
11.09-A	11.09-100	Glutine di frumento, allo stato secco	12.207,24
11.09-B	11.09-900	Glutine di frumento, diverso da quello presentato allo stato secco	12.207,24
17.02-B-I-a	17.02-231	Glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	4.137,97
17.02-B-I-b	17.02-235	Glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	3.172,76
17.02-B-II-a	17.02-281	Glucosio diverso dal glucosio contenente, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	4.137,97
17.02-B-II-b	17.02-285	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	3.172,76
17.05-B-I	17.05-401	Glucosio aromatizzato o colorito, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	4.137,97
17.05-B-II	17.05-405	Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o coloriti, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	3.172,76
23.03-A-I	23.03-110	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca superiore a 40%, in peso	3.940,92

(3604)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1974, il comune di Pignone (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.024.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 3449 della *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 3 giugno 1975.

(2575/M)

REGIONE CALABRIA

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Corigliano Calabro.

Con decreto del presidente della giunta regionale 17 marzo 1975, n. 376, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 8 novembre 1974, n. 366, esecutiva ai sensi di legge, è approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Corigliano Calabro (Cosenza), adottato dal comune stesso con atto consiliare 18 luglio 1972, n. 601.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati nella segreteria del comune a libera visione del pubblico ai sensi dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(4290)

REGIONE PUGLIA

Approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Molfetta

Con decreto del Presidente della giunta regionale 23 aprile 1975, n. 1655, sono stati approvati, ai sensi degli articoli 10 e 36 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificata ed integrata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, il piano regolatore generale ed il regolamento edilizio del comune di Molfetta (Bari).

(4292)

Variante al piano regolatore generale del comune di S. Severo

Con decreto del presidente della giunta regionale 28 aprile 1975, n. 1816, è stata approvata, ai sensi degli articoli 10 e 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificata ed integrata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, una variante al piano regolatore generale del comune di S. Severo (Foggia) per l'abolizione del prolungamento di via Quarto, nonché il relativo progetto planovolumetrico per conto del signor Canio Casale.

(4293)

Variante al piano regolatore generale del comune di Margherita di Savoia

Con decreto del presidente della giunta regionale 28 aprile 1975, n. 1794, è stata approvata, ai sensi dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificato ed integrato dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, una variante al piano regolatore generale del comune di Margherita di Savoia (Foggia) per l'ampliamento della zona di completamento 1B/R4 del comparto n. 18.

(4294)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso, per esami, a cinque posti di vice direttore di segreteria in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Consiglio di Stato.

Nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del mese di dicembre 1974, supplemento speciale n. 2, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso, per esami, a cinque posti di vice direttore di segreteria in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Consiglio di Stato, indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 agosto 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 18 settembre 1973.

(4636)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso, per esami, a tre posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del Consiglio di Stato.

Nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del mese di dicembre 1974, supplemento speciale n. 2, e stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso, per esami, a tre posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del Consiglio di Stato, indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 19 settembre 1973.

(4637)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico, per esami, ad otto posti di disegnatore in prova nel ruolo della carriera di concetto del genio civile per uffici aventi sede nel Veneto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 1974, n. 304, concernente l'adeguamento dell'organico del magistrato alle acque di Venezia, il ruolo organico dei disegnatori del genio civile di questo Ministero risultante dalla tabella allegata al decreto ministeriale emanato di concerto con quello per il tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione in data 3 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio, 1971, registro n. 12, foglio n. 201, sono stati aumentati, tra gli altri, di otto unità complessivamente;

Che anche in pendenza del provvedimento di riordino del ruolo organico di che trattasi previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1186 tutte le suddette unità di personale possono considerarsi vacanti nella qualifica iniziale del ruolo dei disegnatori del genio civile;

Ritenuto che per l'assolvimento dei compiti imposti dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, concernente interventi per la salvaguardia di Venezia e degli altri compiti di istituto del magistrato alle acque, i suddetti otto posti è opportuno che siano conferiti mediante pubblico concorso regionale; e, in considerazione dell'urgenza, abbreviandosi i termini per la presentazione delle domande;

Considerato che occorre procedere alla riserva dei posti prevista dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077;

Vista la legge 29 maggio 1974, n. 218, con la quale questo Ministero è stato tra l'altro, autorizzato per obiettive **ed** inderogabili esigenze, a bandire concorsi a termini abbreviati ed in deroga alle vigenti disposizioni fino alla ristrutturazione dei propri servizi tuttora non effettuata;

Ritenuto in particolare di dover abbreviare i termini di presentazione delle domande nonchè di derogare alle disposizioni vigenti circa l'obbligo di sentire il Consiglio superiore della pubblica amministrazione per il programma di esami e circa l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui allo art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, in quanto gli interventi per la difesa di Venezia e l'assunzione del personale necessario rivestono carattere di particolare urgenza;

Considerato che nel ruolo di che trattasi sussistono vacanze sufficienti per adempiere a quanto prescritto dall'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso pubblico regionale, per esami, ad otto posti di disegnatore in prova presso gli uffici di questo Ministero aventi sede nel Veneto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad otto posti di disegnatore in prova, nel ruolo della carriera dei disegnatori del genio civile per gli uffici di questa amministrazione avente sede nel Veneto.

Dei predetti otto posti, n. 3 sono riservati al personale di questa amministrazione in possesso dei titoli prescritti negli articoli seguenti.

Il personale che sarà nominato all'impiego a seguito del presente concorso potrà essere trasferito o distaccato ad uffici aventi sede in regioni diverse da quella di cui al primo comma del presente articolo, solo dopo che avrà compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano gravi motivi di incompatibilità che saranno comunicati all'interessato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data della scadenza del termine utile stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) possesso di uno dei seguenti titoli di studio, con esclusione di titoli equipollenti:

a) diploma di maturità artistica conseguita presso licei artistici;

b) abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole statali;

c) diploma di geometra;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32 salvo le deroghe previste dalla vigente legislazione ed elencate nell'allegato 3;

6) avere il godimento dei diritti politici;

7) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi a concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato 1 devono essere presentate a questo Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I, con sede in Roma, piazza di Porta Pia, nel termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel comma precedente. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, qualora abbia superato il limite di età di anni 32, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite massimo;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando, in caso contrario, le une e gli altri;

f) il possesso di uno dei titoli di studio indicati nello art. 2, punto 2);

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza, nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

m) l'impegno di raggiungere in caso di nomina uno degli uffici di questa amministrazione aventi sede nel Veneto.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate e non recanti il visto prescritto.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengono tutte le indicazioni sopra precisate circa il possesso dei requisiti di ammissione al concorso.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Gli esami avranno luogo in Venezia e consteranno di due prove scritte e di un colloquio nelle materie elencate nel programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 30 *e* 31 *luglio* 1975, *in Venezia, presso la Fondazione Cini - Isola San Giorgio Maggiore, dove i candidati sono tenuti a presentarsi alle ore* 8, *muniti di uno dei documenti di riconoscimento di cui al successivo art.* 6 *del presente decreto, senza attendersi alcun altro preavviso.*

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa. La seduta della prova orale è pubblica.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 6.

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) il libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di un'amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, elencati nell'allegato 4 del presente decreto, sono validi anche se vengono conseguiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.

La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno, altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare a pena di decadenza, nel termine di giorni venti decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2 al n. 2);

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio ed assimilati, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali

risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alla capitaneria di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo. I certificati di cui ai numeri 2) e 4) dovranno attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, ed a essi sarà corrisposto durante il periodo di prova lo stipendio nella qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 11.

Per ciò che non è contenuto nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e loro modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1975
Registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 49

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Sono oggetto delle prove scritte, le seguenti materie:

1) Lingua italiana (componimento);

2) Aritmetica e geometria elementare piana e solida. Nozioni di geometria descrittiva. Proiezioni ortogonali e prospettiva; applicazioni. Elementi di architettura. Disegno di edifici e di opere d'arte;

3) Disegno topografico

Sono oggetto del colloquio, oltre le materie di cui ai precedenti numeri 2 e 3, anche le seguenti:

4) Diritti e doveri dell'impiegato;

5) Nozioni elementari sull'ordinamento dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II — 00100 ROMA.

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . .) il . . . . residente in . . (provincia di . . .) via . . . . . n. . . (1) chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a otto posti di disegnatore in prova del genio civile per gli uffici dell'Amministrazione dei lavori pubblici aventi sede nel Veneto.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . (5);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . presso il quale è stato assunto il . . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere qualsiasi ufficio di codesta Amministrazione avente sede nel Veneto.

Data . . . .

Firma . . . . . (7)
(autenticata)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 4 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne, riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

La firma dell'aspirante potrà essere altresì autenticata da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

ALLEGATO 3

CATEGORIE PER LE QUALI E' AUMENTATO IL LIMITE MASSIMO DI ETA'

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2 è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se successivamente sia intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, nonchè dell'art. 4 della legge medesima, integrato con legge 28 novembre 1957, n. 1143 e con legge 6 dicembre 1960, n. 1556;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518; decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1678; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212; decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385);

e) per il personale della Marina addetto per almeno tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3; decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 170);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

i) per i profughi dell'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessato la sovranità dello Stato italiano, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dal territorio nazionale colpito dalla guerra, i quali si trovano in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per le altre categorie di profughi cui le vigenti disposizioni estendono il presente beneficio;

p) per il personale militare che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento (legge 11 dicembre 1962, n. 1746);

3) a trentanove anni:

a) per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, articolo 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni, per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5 e testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2, n. 2);

5) a quarantacinque anni, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; il beneficio si applica per un quinquennio dalla cessazione del rapporto d'impiego;

6) a cinquantacinque anni, per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7) nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, art. 9);

b) per i mutilati ed invalidi della guerra di liberazione condotta in formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

c) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1; legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9 e legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7);

d) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

e) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, articolo 18);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660) limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

g) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6; decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, n. 1550);

h) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

i) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate organizzate da esse, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

l) per i mutilati o invalidi della sedicente repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

m) per i mutilati ed invalidi in conseguenza, di deportazione o internamento ad opera del nemico (art. 2, legge 14 marzo 1961, n. 130);

n) per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati e invalidi di guerra, a norma delle vigenti disposizioni: non sono ammessi al beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa; nonchè gli invalidi assegnati alla nona e decima categoria di pensione di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4) e 10) della categoria nona e da 3) a 6) della categoria decima, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa; nonché infine, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, eccettuati quelli di cui alle voci da 4) a 10) della tabella stessa;

7) a 55 anni per i mutilati e gli invalidi del lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851) con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima;

8) a 55 anni per gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288, art. 6); nonchè per gli orfani dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851);

9) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

10) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università o istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 9) e 10) che precedono si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

11) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che siano impiegati statali di ruolo o operai permanenti dello Stato;

b) per i candidati che siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo della Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti necessari (legge 26 marzo 1965, n. 229);

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e che siano cessati dal servizio, a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

ALLEGATO 4

TITOLI DI PREFERENZA E PRECEDENZA

Titoli validi ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni sono:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

2) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467 nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

3) per i mutilati e gli invalidi per servizio, libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del medesimo; oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

4) per gli ex combattenti, i partigiani combattenti e per i reduci della prigionia: oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo;

5) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza in carta bollata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

7) per i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885: l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata;

8) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale: copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in bollo;

9) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme, verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori dell'ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

10) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente n. 2) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

11) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

12) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nel precedente n. 9) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

13) per i *coniugati ed i vedovi con prole*: lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra;

14) per i candidati che appartengono al personale civile non di ruolo: un certificato su carta bollata rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono;

15) per i mutilati e invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati e invalidi civili formato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

16) per i mutilati e gli invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, il documento di iscrizione sul rispettivo elenco presso le sezioni provinciali della relativa Associazione nazionale.

(4303)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale, anno accademico 1975-76, di centottantacinque allievi ufficiali da assegnare: centotrentacinque al Corpo di stato maggiore e cinquanta ai corpi tecnici (genio navale ed armi navali).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1953, n. 412, che approva lo statuto dell'Accademia navale, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 877, sul trattamento economico degli allievi delle accademie militari per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 gennaio 1960, n. 102, riguardante la ratifica ed esecuzione dello statuto della Scuola europea, firmata a Lussemburgo il 12 aprile 1957;

Vista la legge 14 febbraio 1964, n. 47, concernente le modifiche alle norme sull'avanzamento degli ufficiali inferiori di taluni ruoli della Marina militare;

Vista la legge 18 novembre 1964, n. 1251, sull'ammissione dei sottufficiali e sottocapi del C.E.M.M. all'Accademia navale;

Vista la legge 26 giugno 1965, n. 807, sui limiti di età per la partecipazione ai concorsi di ammissione all'Accademia navale in qualità di allievi ufficiali del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla documentazione amministrativa e autenticazione di firme;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, sui provvedimenti urgenti per l'università;

Vista la legge 27 febbraio 1974, n. 68, sulle modifiche alle norme sul trattamento economico degli allievi delle accademie militari;

Decreta:

Capitolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto per l'anno 1975-76 un concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di centottantacinque allievi ufficiali da assegnare:

centotrentacinque al Corpo di stato maggiore;
cinquanta ai corpi tecnici (genio navale e armi navali).

Il concorso comprende:

a) visita medica;
b) preparazione agli esami e prove attitudinali;
c) prove di concorso consistenti in:
una prova orale di matematica;
una prova facoltativa di lingue estere.

Saranno ammessi alla preparazione e alle prove attitudinali e di concorso i concorrenti che avranno superato la visita medica.

Le prove predette avranno inizio a Livorno presso l'Accademia navale nella seconda quindicina di agosto 1975 e saranno protratte adeguatamente nei mesi di settembre e ottobre 1975 in relazione al numero dei concorrenti.

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

Sono ammessi al concorso i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

A) Siano nati in data posteriore al 31 dicembre 1953.

B) Siano celibi o vedovi senza prole.

C) Siano dotati di sviluppo organico e attitudine psicofisica necessaria alla vita di mare.

D) Abbiano conseguito uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di maturità classica;
diploma di maturità scientifica;
diploma di licenza liceale della Scuola europea;
diploma di istituto tecnico-nautico;
diploma di istituto tecnico industriale;

diploma di istituto tecnico per geometri;
diploma di istituto tecnico commerciale;
diploma di istituto tecnico agrario;
altri titoli che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, consentono l'iscrizione ai corsi universitari di ingegneria.

E) Abbiano il consenso del genitore che esercita la patria potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, se minorenni.

F) Abbiano tenuto buona condotta civile e morale.

G) Non siano stati espulsi da istituti di educazione dello Stato; nè abbiano per qualsiasi motivo già cessato di appartenere all'Accademia navale; nè siano stati rinviati da precedenti concorsi per non aver superato la prova attitudinale o in base al secondo comma dell'art. 6 del presente decreto.

L'ammissione dei giovani che si trovino già alle armi è subordinata al nulla osta della forza armata di appartenenza.

Possono altresì partecipare al concorso i sottufficiali e i sottocapi del Corpo equipaggi militari marittimi che siano in possesso dei seguenti requisiti e siano riconosciuti idonei e meritevoli dalla commissione di avanzamento del Corpo equipaggi militari marittimi:

1) abbiano compiuto tre anni di servizio di ferma volontaria dei quali uno di imbarco su nave in armamento o in riserva;

2) abbiano conseguito uno dei titoli di studio valevoli per l'ammissione al corso normale dell'Accademia navale;

3) non abbiano superato il 26° anno di età.

I requisiti prescritti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

Domanda di partecipazione al concorso

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 700, dovrà essere inoltrata dal concorrente a mezzo raccomandata al comando dell'Accademia navale di Livorno entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data dell'ufficio postale accettante la raccomandata. La busta recante il timbro suddetto viene acclusa alla pratica.

Nel caso di allievi del collegio navale F. Morosini di Venezia, la domanda potrà essere inoltrata tramite il comando del collegio stesso; nel caso di militari alle armi, la domanda dovrà essere inoltrata tramite il comando del Corpo da cui dipendono. In tali casi, la data di arrivo della domanda è quella della lettera di trasmissione del comando; tale lettera, o sua fotocopia, viene acclusa alla pratica.

Per i concorrenti minorenni la domanda dovrà essere vistata dal genitore che esercita la patria potestà o dal tutore.

Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione in carta libera del genitore o del tutore di sottostare senza riserva alle disposizioni amministrative specificate nel presente decreto (allegato *B*).

Al momento dell'ammissione dei candidati risultati idonei, tale dichiarazione dovrà essere rinnovata in carta legale, autenticata da un notaio o dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco e registrata presso l'ufficio del registro.

Art. 4.

Documentazione

1. — All'atto della presentazione alla visita medica, i concorrenti dovranno consegnare i seguenti documenti:

a) due fotografie (senza cartoncino) formato tessera, a mezzo busto su fondo chiaro, con scritto in basso (in calligrafia leggibile) nome, cognome, luogo e data di nascita del concorrente. Nessuna legalizzazione deve essere apposta sulle fotografie;

b) carta di identità o altro documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato;

c) documento comprovante che il concorrente possiede uno dei titoli di studio di cui alla lettera *D*) dell'art. 2 del presente decreto. Il diploma originale del titolo di studio può essere sostituito provvisoriamente da un certificato in carta da bollo da L. 700, rilasciato dall'istituto medio superiore; dal certificato deve anche risultare il voto complessivo riportato.

Il diploma originale del titolo di studio dovrà essere comunque presentato prima della promozione alla 2ª classe;

d) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 700.

2. — I candidati collocati utilmente nella graduatoria, dovranno presentare a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di inizio dell'anno accademico i seguenti documenti:

1) certificato di cittadinanza italiana e di stato libero in carta da bollo da L. 700 rilasciato in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto;

2) certificato generale del casellario giudiziario in carta da bollo da L. 400, rilasciato in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto dalla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione il giovane è nato; ovvero dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, se il concorrente è nato all'estero;

3) atto di assenso (carta da bollo da L. 700) del genitore che esercita la patria potestà, ovvero del tutore, per contrarre a tempo debito l'arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, se il concorrente è minorenne (quest'atto, di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto, deve essere redatto dal sindaco) (allegato *C*).

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore limite per la regolarizzazione dei documenti che, pur presentati in tempo utile, non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata ad altra amministrazione o, per altri concorsi, all'amministrazione della Marina militare.

I soli orfani di guerra sono autorizzati a presentare tutti i documenti in carta semplice anzichè in carta da bollo.

I documenti presentati dai candidati ammessi all'Accademia si intendono acquisiti agli atti di ufficio per comprovare la regolarità dell'ammissione stessa. I diplomi originali di studio potranno essere restituiti solo ove gli interessati lascino l'istituto.

I documenti dei giovani che si ritirano dal concorso o che, per qualsiasi motivo, non conseguono l'ammissione, saranno restituiti agli interessati.

Art. 5.

Partecipazione al concorso dei cittadini italiani residenti all'estero

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare la domanda di partecipazione al concorso alle ambasciate, legazioni o consolati generali i quali:

a) cureranno l'istruttoria delle domande anche dal punto di vista della raccolta delle notizie riservate sulla condotta civile e morale dei concorrenti;

b) faranno pervenire, vistati, al comando dell'Accademia navale, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, le domande ed i documenti richiesti dall'art. 3 unitamente ad una esplicita dichiarazione dalla quale risulti a quali successivi corsi di studio dà adito, nello Stato in questione, il titolo presentato. Sarà comunque interpellato il Ministero degli affari esteri sulla validità del titolo di studio sopracitato ai fini dell'ammissione al concorso.

La data della presentazione a Livorno sarà tempestivamente comunicata dal comando dell'Accademia insieme con la conferma della validità del titolo di studio.

Ricevuta tale comunicazione le predette autorità diplomatiche:

visteranno i documenti richiesti dall'art. 4 che dovranno essere esibiti dai concorrenti all'atto della loro presentazione a Livorno per la visita medica;

disporranno l'avvio dei concorrenti a Livorno per la visita medica e le successive prove di concorso, fornendoli dei documenti di viaggio necessari.

Art 6.

Esclusione e rinvio dal concorso

Saranno esclusi dal concorso su deliberazione del comando dell'Accademia navale:

a) i giovani che non presenteranno entro i termini stabiliti dagli articoli 3 e 4 la domanda e i documenti richiesti;

b) i giovani che non si trovassero presenti al momento dell'appello per le varie operazioni di concorso.

Il Ministro si riserva la facoltà di escludere dal concorso quei candidati che siano allontanati dal comando dell'istituto per inosservanza delle norme di comportamento previste dal regolamento interno dell'istituto stesso.

Capitolo II

SVOLGIMENTO DEL CONCORSO

Art. 7.

Visita medica

1. — La visita medica ha lo scopo di accertare se il concorrente è in possesso dei requisiti fisici indicati al capitolo III del presente decreto e avrà luogo a Livorno, presso l'infermeria dell'Accademia navale.

2. — I concorrenti dovranno presentarsi nella sede predetta alle ore 16 del giorno che verrà loro comunicato.

I concorrenti che alla mezzanotte del giorno 25 agosto 1975 non avessero ricevuto alcuna comunicazione al riguardo, sono tenuti a chiedere telegraficamente notizie al comando dell'Accademia navale entro il successivo giorno 26.

3. — Il giudizio di idoneità o meno, inappellabile, sarà comunicato al concorrente al termine degli accertamenti clinici. Contro il risultato di tale visita medica non sono ammessi ricorsi nè domande di visite superiori.

I concorrenti dichiarati inidonei verranno esclusi dal concorso e rinviati al loro domicilio.

I concorrenti che presentino infermità o imperfezioni suscettibili di rapida guarigione, come specificato all'art. 21, verranno dichiarati condizionatamente idonei e ammessi al concorso.

Art. 8.

Permanenza nell'istituto

I concorrenti risultati idonei o idonei condizionati alla visita medica rimarranno in Accademia per il periodo necessario per essere sottoposti alle prove attitudinali, per la preparazione e per sostenere gli esami di concorso. Durante il periodo di permanenza in Accademia il concorrente:

a) per la preparazione agli esami di concorso fruirà della guida di docenti dell'Accademia navale;

b) sarà soggetto alle disposizioni del regolamento interno dell'istituto.

Art. 9.

Prove attitudinali

Le prove attitudinali comprenderanno «tests intellettivi», «tests caratteriologici» e «tests culturali» intesi ad accertare la maturità di pensiero del concorrente e la sua attitudine allo studio delle scienze fisicomatematiche.

Il giudizio di idoneità o meno del candidato è inappellabile e sarà comunicato all'interessato entro trenta giorni dal termine delle prove.

I candidati giudicati non idonei saranno esclusi dal concorso.

Art. 10.

Prove di concorso

a) Prova orale di matematica (per il programma di esame vedi art. 27).

Durata minima dell'esame: 20 minuti.

Dopo ogni esame orale di matematica la commissione procederà a determinare l'idoneità del candidato con votazione segreta; stabilitasi l'idoneità o meno del candidato, ciascun membro assegnerà un punto compreso tra 20 e 10 ventesimi nei casi di idoneità, oppure un punto compreso tra 9 e 0 ventesimi nei casi di inidoneità. La media dei punti assegnati costituirà il punto unico dell'esame orale di matematica.

b) Prova orale facoltativa di lingue estere (inglese, francese, tedesco e spagnolo). Il concorrente dovrà dar prova di conoscere la lingua in maniera da parlarla e da scriverla correntemente.

Durata minima dell'esame: 15 minuti.

Dopo ogni esame la commissione procederà a determinare la idoneità del candidato con votazione segreta; stabilitasi la idoneità o meno del candidato, ciascun membro assegnerà un punto compreso tra 20 e 10 ventesimi nei casi di idoneità, oppure un punto compreso tra 9 e 0 ventesimi nei casi di non idoneità.

La media dei punti assegnati costituirà il punto unico dello esame orale di lingua estera.

c) Le prove di concorso si svolgeranno alla presenza di almeno altri due concorrenti.

Art. 11.

Commissione

La commissione per le prove di concorso è nominata dal Ministro per la difesa.

Essa è così composta:

un capitano di vascello, presidente;

due ufficiali superiori, membri fissi;

ufficiali e professori civili dell'Accademia navale, in numero non superiore a 4 per ogni singola materia d'esame, membri aggregati con diritto a voto.

Le funzioni di segretario (senza voto) saranno disimpegnate da un ufficiale superiore o da un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della difesa, con qualifica non inferiore a consigliere.

Art. 12.

Ordine di classificazione

I concorrenti giudicati idonei alla visita medica e alle prove di cui all'art. 9 e che avranno superato favorevolmente la prova obbligatoria, coloro cioè che avranno riportato un punto non inferiore a 10/20, saranno ordinati in una unica graduatoria definitiva in base alla somma dei seguenti punti:

a) punto riportato nella prova di matematica;

b) mezza unità di punto per ciascuna lingua facoltativa, nella quale il concorrente abbia conseguito la idoneità con un punto superiore a 15/20.

Per i concorrenti provenienti dal collegio «Morosini» valgono le disposizioni contenute nell'art. 16 della legge 18 febbraio 1964, n. 48.

A parità di punteggio la precedenza in classifica sarà data agli orfani di guerra, successivamente ai provenienti dalla scuola militare «Nunziatella».

A parità di requisiti, avranno la precedenza i più giovani.

Art. 13.

Assegnazione ai vari corpi

Sulla base della graduatoria definitiva degli idonei di cui al precedente articolo il comando dell'Accademia navale, presi gli ordini dal Ministero della difesa, procederà con scelta insindacabile all'assegnazione definitiva degli idonei nel Corpo di stato maggiore e nei corpi tecnici (genio navale e armi navali).

Tale scelta sarà basata sui requisiti fisici, sulla classificazione delle prove attitudinali e sul posto di merito conseguito nella graduatoria definitiva degli idonei.

Art. 14.

Accettazione ed ammissione definitiva dei concorrenti

I concorrenti collocati in graduatoria per ciascuno dei Corpi di stato maggiore e tecnici (genio navale e armi navali), fino al raggiungimento del numero dei posti messi a concorso, saranno ammessi quali allievi della 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale ed entreranno nello istituto appena proclamati i risultati del concorso. Gli eccedenti, anche se idonei, saranno rinviati al loro domicilio.

Gli ammessi all'Accademia navale saranno assoggettati, per l'intera durata del corso normale, alle norme previste dallo statuto e dal regolamento interno dell'Accademia stessa.

Art. 15.

Disposizioni amministrative

1. — Le spese di viaggio sono a carico dei concorrenti.

Essi potranno beneficiare della riduzione a tariffa militare sul biglietto di prima classe. A tale scopo potranno rivolgersi ai comandi Marina o alle capitanerie di porto più vicini alla loro residenza, o alle stazioni carabinieri del luogo di residenza, i quali previo esame dei documenti comprovanti la partecipazione degli interessati, rilasceranno lo scontrino ed il foglio di viaggio per la sola andata.

Tale beneficio è esteso anche ai concorrenti residenti all'estero i quali per ottenere la riduzione per il viaggio dal confine fino a Livorno si rivolgeranno alle autorità di frontiera.

I concorrenti dovranno però essere provvisti del denaro occorrente per il loro ritorno in famiglia, rimanendo escluso qualsiasi intervento dell'Accademia navale per i giovani che risultino sprovvisti di mezzi di viaggio.

A tal fine i concorrenti dovranno depositare la somma di L. 10.000 (diecimila) che costituirà una scorta intangibile per l'eventuale ritorno in famiglia. La somma predetta sarà passata al fondo privato, per i giovani che avranno vinto il concorso.

2. — Durante il periodo di permanenza nell'Istituto per la visita medica, la preparazione e per le prove attitudinali e gli esami, l'Accademia navale provvederà per l'alloggio, il vitto e per la somministrazione in uso di un corredo ridotto fissato dal comando, da restituirsi totalmente in caso di mancata ammissione.

3. — Sono a carico delle famiglie le spese eventualmente incontrate per l'acquisto di specialità medicinali, per consulti e per interventi operatori, anche se, per ragioni di urgenza, il comando dell'Accademia abbia disposto il ricovero in clinica o l'intervento operatorio da parte di specialisti civili.

Capitolo III

REQUISITI FISICI PER L'AMMISSIONE ALL'ACCADEMIA NAVALE

Art. 16.
Generalità

L'attitudine fisica necessaria a stabilire l'idoneità per l'ammissione, è determinata, con giudizio inappellabile, sulla guida dell'« Elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare », vigente all'atto del concorso, nonchè in base alle seguenti istruzioni speciali che si trascrivono per opportuna conoscenza.

Art. 17.
Esame somatico

1. — Trattandosi di giovani che pur trovandosi in avanzato stadio di sviluppo non lo hanno ancora raggiunto completamente, il giudizio di idoneità deve essere fondato sui caratteri somatici già manifesti di costituzione sana e robusta e di struttura armonica.

Ferma restando la valutazione obiettiva dell'armonia dello sviluppo corporeo, il minimo di statura ed il perimetro toracico debbono essere rispettivamente:

per i giovani che non hanno ancora compiuto il 18° anno: statura m 1,61, perimetro toracico m 0,80;

per i giovani che non hanno ancora compiuto il 19° anno: statura m 1,62, perimetro toracico m 0,81;

per i giovani che hanno già compiuto il 19° anno: statura m 1,63, perimetro toracico m 0,82.

In ogni caso il perimetro toracico ed il peso corporeo dovranno essere proporzionati alla statura.

2. — I concorrenti riconosciuti di buona costituzione possono essere dichiarati idonei anche quando abbiano perduto al massimo cinque denti, purchè non contrapposti, con integrità degli incisivi e dei canini. Gli elementi mancanti debbono essere sostituiti con mederna protesi fissa. I denti sostituiti rientrano nel computo di quelli perduti. I denti superficialmente cariati, qualora non opportunamente otturati, sono motivo di riserva per l'idoneità del candidato, che all'atto della presentazione per iniziare il corso, dovrà aver provveduto alle relative cure.

3. — Saranno causa di non idoneità, invece, anche se non raggiungono i limiti e le condizioni prescritte dal vigente « Elenco delle imperfezioni e delle infermità »:

a) tutte le manifestazioni morbose che, pur non avendo raggiunto un grado tale da essere motivo di inabilità al servizio militare, costituiscano un manifesto esponente di speciali malattie costituzionali, incompatibili con il servizio di ufficiale di Marina;

b) tutti i difetti scheletrici (mancanza di dita o di falangi, accorciamenti di arti, asimmetrie, ecc.) che producano disturbi funzionali anche lievi e che costituiscano una appariscente deformità;

c) la pressione arteriosa omerale che superi i 140 mm di Hg per la massima ed i 95 mm di Hg. per la minima;

d) le infermità e le imperfezioni fisiche per le quali lo « Elenco delle imperfezioni e delle infermità » prescrive, per l'accertamento definitivo nei militari ed iscritti di leva, la rivedibilità o l'osservazione in ospedale militare.

Art. 18.
Esame oculistico

I requisiti visivi per l'ammissione ai corsi normali dell'Accademia navale sono i seguenti:

Stato maggiore:

a) visus naturale: 9/10 binoculare con 8/10 nell'occhio peggiore; con correzione: 10/10 in ciascun occhio;

b) normalità delle seguenti funzioni dell'organo visivo: senso luminoso, senso della profondità, equilibrio muscolare, campo visivo, senso cromatico accertato con le tavole pseudo-isocromatiche di Stilling;

c) sono motivo di esclusione:

tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga durata;

la presenza di lesione dei mezzi diottrici e del fondo oculare;

gli strabismi manifesti;

la miopia e l'astigmatismo miopico di qualunque specie e grado;

la ipermetropia superiore a 1,5 diottrie, nonchè l'astigmatismo ipermetropico di qualunque specie, superiore a + 0,75 diottrie;

l'anisometropia superiore a 1/2 diottria.

Lo stato refrattivo degli occhi sarà accertato previa paralisi dell'accomodazione e l'esame del fondo oculare in midriasi pupillare.

Non è consentito l'uso di lenti correttive.

Corpi tecnici (genio navale e armi navali):

Il visus deve essere uguale almeno a 10/10 in un occhio e a 7/10 nell'altro, dopo corretto con lenti tollerate l'eventuale vizio di rifrazione che non dovrà superare i seguenti limiti:

miopia e ipermetropia: 3 diottrie anche in un solo occhio;

astigmatismo regolare miopico o ipermetropico: 3 diottrie in uno degli assi principali, anche in un solo occhio;

astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico ed ipermetropico, anche in un solo occhio;

l'anisometropia sferica o astigmatica: 2 diottrie.

Il senso cromatico, accertato con le lane, deve essere normale.

Saranno sottoposti ad esame schiascopico, in paralisi accomodativa, solo quei concorrenti che siano al limite delle idoneità o nei quali si sospetti uno spasmo accomodativo.

Tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga ed incerta cura e gli strabismi manifesti, sono causa di non idoneità.

Art. 19.
Esame otorinolaringoiatrico

E' richiesta una completa integrità anatomica e funzionale dell'apparato otorinolaringoiatrico.

L'acuità auditiva audiometricamente valutata su ciascun orecchio non dovrà di massima presentare sulla soglia media normale perdite superiori a 20 dB per le frequenze da 250 a 4000 v.s. ed a 30 dB per le frequenze più elevate; essa dovrà comunque essere tale da consentire il corretto ascolto della voce bisbigliata alla distanza di 5 metri.

Sono causa d'inabilità, tra l'altro:

a) tutte le malattie organiche anche di un solo orecchio, ed i loro esiti, che compromettano l'integrità dell'organo;

b) le imperfezioni o gli esiti di malattie croniche del rinofaringe che inducano gravi deformità o disturbi funzionali;

c) ipertrofia della tonsilla faringea con segni di linfatismo o di adenoidismo;

d) i disturbi della parola anche se lievi (balbuzie, dislalia, disartria).

Art. 20.
Altri esami

L'idoneità fisica viene giudicata anche in base al risultato degli esami di laboratorio collaterali più comuni (esami radiologici, esame dell'urina, ecc.).

Art. 21.
Idoneità condizionata

Le infermità e le imperfezioni che, pur costituendo motivi di inabilità, siano suscettibili di pronta guarigione, potranno non essere motivo di esclusione.

In tali casi sarà emesso giudizio di « idoneità condizionata ». Il giudizio definitivo di idoneità sarà espresso dal capo servizio sanitario dell'Istituto prima dell'ammissione definitiva in Accademia e sarà subordinato al buon esito delle cure cui il concorrente si sarà sottoposto per suo conto.

Art. 22.
Perdita della idoneità fisica

Durante il concorso potranno essere rinviati dall'Accademia quei concorrenti che rivelino malattie non manifestate nè diagnosticabili all'atto della visita medica o quelle alterazioni che possano sorgere in prosieguo di tempo, tali da pregiudicare l'efficienza fisica richiesta a chi debba prestare un lungo servizio nella Marina militare.

Capitolo IV

DISPOSIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

Art. 23.
Allievi della 1ª e 2ª classe

Ai sensi della legge 10 ottobre 1950, n. 877, e successive modificazioni, ultima delle quali la legge 27 febbraio 1974, n. 68, agli allievi della 1ª e 2ª classe del corso normale si applica il seguente trattamento economico:

1) Sono a totale carico dello Stato le spese concernenti il mantenimento degli allievi e cioè:

a) la somministrazione del vitto in Accademia e durante i periodi di imbarco;

b) la somministrazione in uso degli effetti di vestiario; al termine della 2ª classe, detti effetti possono essere lasciati, in tutto o in parte, agli allievi, ad esclusivo giudizio del comando dell'Istituto (allegato *D*);

c) la somministrazione di medicinali, escluse le specialità;

d) le cure medico-chirurgiche, per interventi operatori e per degenza e consulti, se l'infermità sia dipendente da causa di servizio, fatta eccezione per le particolari prestazioni richieste dalle famiglie;

e) la concessione di un assegno giornaliero così suddiviso:

metà corrisposto per contanti agli allievi;

metà depositato su apposito libretto di risparmio. Detto assegno non è dovuto per i corsi che si ripetono.

2) Dalla somma depositata sul libretto di risparmio sono detratte le « spese ordinarie » concernenti il concorso all'acquisto dei libri di testo, sinossi e oggetti di cancelleria occorrenti agli allievi per la loro istruzione nonchè per la manutenzione del vestiario, nella misura appresso indicata.

Per l'anno accademico 1975-76 l'ammontare delle spese suddette è fissato in L. 96.000. Eventuali variazioni che dovessero essere apportate per l'anno successivo saranno notificate alle famiglie degli allievi.

I libri di testo e gli oggetti di cancelleria acquistati come sopra restano di proprietà degli allievi. Libri e oggetti forniti in più restano, invece, di proprietà dell'Accademia con facoltà, da parte del comando, di lasciarli agli allievi, in tutto o in parte, al termine della 2ª classe.

3) Sono, altresì, detratte mensilmente dall'importo depositato sul libretto di risparmio le spese di carattere straordinario.

Le spese di carattere straordinario si riferiscono:

a) al pagamento di specialità medicinali, cure dentarie, prestazioni e cure medico-chirurgiche, interventi operatori, degenze e consulti, se l'infermità non sia dipendente da causa di servizio, anche se per ragioni di urgenza il comando dell'Accademia abbia disposto il ricovero in clinica con l'intervento operatorio da parte di specialisti civili;

b) al rinnovamento dei capi di corredo, divenuti inservibili per lungo uso o per incuria dell'allievo;

c) all'acquisto di strumenti scientifici, regoli calcolatori, compassi, vocabolari ed inoltre degli oggetti occorrenti per gli studi facoltativi richiesti dall'allievo e autorizzati dalle famiglie;

d) al pagamento di rotture o perdite di materiale per negligenza.

Le eventuali eccedenze, rispetto al fondo accantonato, delle spese a carattere straordinario, sono a carico delle famiglie degli allievi. Nel caso in cui l'assegno giornaliero non sia dovuto (ripetizione dei corsi) le famiglie saranno chiamate a sostenere l'onere delle permanenza degli allievi nell'Istituto, relativo alle « spese ordinarie » e « straordinarie » specificate ai punti precedenti.

4) L'eventuale rimanenza risultante sul libretto di risparmio sarà utilizzata per la prima vestizione all'atto della nomina ad aspirante.

5) Sono a carico delle famiglie le « spese di carattere personale » motivate dalle minute esigenze personali degli allievi e da fronteggiare con denaro fornito agli allievi stessi dalle rispettive famiglie.

In rapporto a tali spese, il comando dell'Istituto non interviene se non per esercitare la necessaria opera di controllo.

6) Le famiglie degli allievi dovranno versare in unica soluzione la somma intangibile di L. 30.000 all'atto dell'ammissione definitiva, a garanzia della liquidazione dei conti, in caso di rinvio dall'Istituto per qualsiasi motivo.

Tale somma verrà restituita al termine della 3ª classe e ad esami superati, o all'atto del ritiro o rinvio dell'allievo, previa deduzione di quanto ancora eventualmente dovuto alla Accademia navale a qualsiasi titolo.

7) Le rimesse in denaro relative alle spese di cui ai precedenti paragrafi 3), 5) e 6), dovranno essere inviate mediante versamento sul conto corrente postale n. 22/11371 intestato all'Accademia navale - Servizio di commissariato.

Le rimesse relative alle spese di carattere personale non dovranno eccedere la somma che sarà comunicata dal comando all'inizio d'ogni anno accademico.

Art. 24.
Effetti del mancato pagamento delle spese a carico delle famiglie

Con la dichiarazione prescritta all'art. 3, lettera *b*), i genitori o tutori degli allievi si intendono vincolati al pagamento delle spese previste dal presente decreto e, in generale, di tutte quelle di cui gli allievi possono risultare debitori verso l'Amministrazione dell'Accademia.

Incorre nel rinvio dall'Istituto l'allievo la cui famiglia lasci passare due mesi dalla scadenza dei versamenti prescritti senza effettuarli, o che trascuri, per un uguale periodo di tempo, di soddisfare i conti personali.

Quanto sopra non limita l'azione che l'Accademia può promuovere per il ricupero dei suoi crediti.

Art. 25.
Liquidazione dei conti

1) Nei riguardi degli allievi che, per qualsiasi motivo, cessino definitivamente di far parte dell'Accademia, si applicano le disposizioni che seguono:

a) la differenza attiva depositata sull'apposito libretto di risparmio verrà versata in tesoreria a favore dell'erario; l'eventuale eccedenza passiva verrà rimborsata a cura delle famiglie degli allievi o di chi su di essi esercita la patria potestà e successivamente versata in tesoreria a favore dell'erario;

b) i genitori o i tutori dovranno soddisfare gli obblighi assunti verso l'amministrazione, liquidando immediatamente le somme eventualmente dovute;

c) gli allievi dovranno restituire i libri e le pubblicazioni ricevute dall'Accademia navale, nonchè tutti gli effetti di corredo; potranno essere lasciati all'allievo gli effetti personali che, ad esclusivo giudizio dell'Istituto risultassero strettamente necessari per effettuare il viaggio di ritorno in famiglia;

d) gli strumenti di studio e di lavoro e ogni altro effetto prelevato a pagamento rimarrà di proprietà dell'allievo soltanto se il relativo acquisto sia stato già saldato all'atto della partenza e la famiglia abbia liquidato ogni pendenza amministrativa con l'Istituto.

2) Continuano ad applicarsi integralmente le disposizioni stabilite dai precedenti articoli nei riguardi degli allievi che:

a) siano inviati in licenza straordinaria per qualunque motivo;

b) rimangano assenti dall'Istituto per motivi di salute;

c) fruiscano di licenza ordinaria o di brevi licenze concesse dal regolamento dell'Istituto.

Art. 26.
Aspiranti

Gli allievi che hanno superato gli esami della 2ª classe ed hanno riportato la sufficienza in attitudine professionale, sono nominati aspiranti con diritto ai relativi assegni fissi, pari al trattamento economico iniziale di guardiamarina in servizio permanente effettivo.

L'importo degli assegni sarà accantonato ed amministrato dal comando dell'Istituto che lo devolverà:

alle spese di mantenimento;

alle spese generali, nella misura che sarà stabilita anno per anno dal Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro;

alle spese per sostituzione di effetti di vestiario e completamento del corredo da ufficiale;

alle stesse eventuali spese straordinarie, riportate per gli allievi all'art. 23;

al fondo privato per spese personali.

Gli assegni non competono agli aspiranti ripetenti; le famiglie saranno chiamate a sostenere l'onere della loro permanenza nell'Istituto.

All'atto della nomina ad ufficiale la differenza attiva, risultante tra gli assegni accantonati e le spese di cui al secondo capoverso, sarà accreditata all'interessato. Nel caso in cui gli assegni non risultassero sufficienti a coprire le spese stesse, la differenza dovrà essere versata dalla famiglia.

Capitolo V

Art. 27.
Programma dell'esame orale di ammissione

La prova dell'esame di ammissione verterà sul programma di matematica di seguito specificato:

Algebra:

1) Calcolo letterale. Operazioni razionali con monomi e polinomi. Prodotti notevoli. Decomposizione di un polinomio in fattori. Massimo comun divisore e minimo comune multiplo di due o più polinomi.

2) Frazioni algebriche. Regola di Ruffini.

3) Identità ed equazioni. Equazioni di primo grado ad una incognita.

4) Disequazioni.

5) Sistemi di equazioni. Grado di un sistema di equazioni. Sistemi di equazioni di 1° grado in due incognite o riconducibili a questi.

6) L'estrazione di radice n.ma nel campo reale assoluto (radice aritmetica) e nel campo reale relativo (radice algebrica). Calcolo dei radicali nel campo reale assoluto e nel campo reale relativo. Potenze con esponente razionale dei numeri reali positivi.

7) Equazioni di 2° grado. Formula risolutiva. Relazioni tra i coefficienti e le soluzioni di una equazione di 2° grado. Regola dei segni di Cartesio. Segno e decomposizione in fattori di un trinomio di 2° grado.

8) Equazioni di grado superiore al 2°. Equazioni razionali fratte. Equazioni irrazionali.

9) Sistemi di disequazioni razionali intere e fratte. Sistemi misti. Disequazioni razionali ed irrazionali letterali.

10) Potenza con esponente razionale e relative proprietà. Potenza con esponente reale e relative proprietà. La funzione esponenziale e la funzione potenza. La funzione logaritmica e le sue proprietà.

11) Equazioni esponenziali ed equazioni logaritmiche.

Geometria.

1) Geometria del piano.

Postulati, teoremi, leggi delle inverse. Gli angoli. Rette parallele e rette perpendicolari. I triangoli: punti notevoli, uguaglianza, similitudine. I parallelogrammi. La circonferenza, angoli alla circonferenza, arco capace. Poligoni inscritti e circoscritti. Equivalenza di figure piane. Teoremi di Pitagora e di Euclide. Luoghi geometrici. Costruzioni con riga e compasso.

2) Geometria dello spazio.

Rette e piani nello spazio, parallelismo, perpendicolarità, rette sghembe. Angolo di due rette, angolo fra retta e piano, angolo di due piani. Diedri, triedri, angoloidi; principali proprietà dei triedri. Superficie cilindrica, conica, sferica. Luoghi geometrici (piano asse, piani bisettori).

3) Risoluzione di semplici problemi di geometria sintetica del piano e dello spazio atti a sviluppare l'intuizione geometrica.

Programma di trigonometria:

1) Misure degli angoli e degli archi circolari. Le coordinate dei punti della retta, della circonferenza e del piano.

2) Definizioni e prime proprietà delle funzioni goniometriche. Relazioni fra le funzioni circolari di uno stesso arco e di archi legati da particolari relazioni.

3) Le formule di addizione, di moltiplicazione, di divisione e di prostaferesi.

4) Identità ed equazioni trigonometriche.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 aprile 1975

Il Ministro per la difesa
FORLANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *maggio* 1975
Registro n. 10 *Difesa, foglio n.* 243

ALLEGATO *A*

Modello della domanda di ammissione al concorso
(in carta da bollo da L. 700, possibilmente dattiloscritta)

Al comando dell'Accademia navale di Livorno

RACCOMANDATA

Il sottoscritto (1) . . . . . . di . . . . . . e di . . . . . . domiciliato a . . . . . (cap. .) provincia di . . . . via . . . . . . n. . . nato a . . . . . . provincia di . . . . . il . . . domanda di essere ammesso al concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale, anno accademico 1975-76.

Il Corpo di assegnazione preferito è (2) . . . . . .

Il sottoscritto è in possesso del titolo di studio di (3) . . . . . conseguito nell'anno . . . . . presso l'Istituto . . . . . di . . . . . .

Il sottoscritto è candidato agli esami di (3) . . . . che dovrà sostenere il . . . . presso l'Istituto . . . di . . . . .

Il sottoscritto dichiara inoltre sotto la sua responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4). . . . . . ;

c) di non aver riportato condanne penali (5);

d) di essere celibe oppure vedovo senza prole.

Allega alla presente domanda una dichiarazione in carta libera del genitore (o del tutore) di sottostare senza riserva alle disposizioni amministrative riportate nella notificazione di concorso.

Si riserva inoltre di presentare all'atto della visita medica ed in caso di ammissione alla 1ª classe i documenti richiesti dall'art. 4 della notificazione di concorso.

Il sottoscritto, avendo preso conoscenza della notificazione di concorso, dichiara di consentire senza riserva, in tutto ciò che in essa è stabilito.

. . . . ., lì . . . 1975

Firma

. . . .
(per esteso e leggibile)

. . . .
(firma leggibile del genitore che esercita la patria potestà o del tutore, se il candidato è minorenne)

---

(1) Nome e cognome.

(2) Stato maggiore - Corpi tecnici (genio navale e armi navali). La questione concernente il corpo di assegnazione non vincola in alcun modo l'amministrazione avendo per essa, un solo scopo orientativo; l'assegnazione ai Corpi avrà luogo al termine del concorso, nei modi indicati all'art. 13 della notificazione.

(3) Indicare il titolo di studio e indirizzo. Compilare una sola delle due richieste.

(4) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziara che lo ha emesso.

Il Ministro per la difesa: FORLANI

ALLEGATO *B*

MODELLO DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE PRESCRITTO DALL'ART. 3, LETTERA *b*) DELLA NOTIFICAZIONE PER L'AMMISSIONE ALLA 1ª CLASSE DELL'ACCADEMIA NAVALE (in carta libera (1), possibilmente dattiloscritto).

Mediante la presente scrittura, da valere come atto pubblico, io sottoscritto . . . . domiciliato a . . . . . (cap. . . .) via . . . . . n. . . . mi obbligo personalmente, a tenore della notificazione di concorso 1975 per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale allievi ufficiali dell'Accademia navale indetto per il corrente anno, a pagare per mio figlio / il mio pupillo . . . . (2):

a) l'eventuale eccedenza di spesa di cui all'art. 23, paragrafo 3, del bando di concorso;

b) la somma di L. 30.000, in unica soluzione all'atto della ammissione in Accademia navale, quale deposito cauzionale intangibile, a garanzia del pagamento dei conti, in caso di rinvio dell'allievo dall'Istituto per qualsiasi motivo.

Resta inteso che il versamento di tale deposito non mi esime dal puntuale pagamento di quanto da me eventualmente dovuto secondo il precedente punto *a*), la cui omissione o ritardo comporta l'allontanamento dell'allievo dall'Istituto ai sensi dell'art. 24 della notificazione di concorso. In caso di ritiro o di rinvio del giovane dall'Accademia prima del compimento del corso, mi obbligo a rimborsare immediatamente e per intero all'Accademia navale tutte le somme delle quali, per qualsiasi titolo risultassi debitore, in relazione a quanto prescrivono le disposizioni della suddetta notificazione di concorso.

. . . . lì 1975

Firma

. . . .
(per esteso e leggibile)

---

(1) Dopo la notifica dell'esito positivo del concorso l'atto di sottomissione va rinnovato, con altro analogo in carta da bollo da L. 700, autenticato dal notaio o dal Segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco e registrato presso l'Ufficio del registro.

(2) Nome, cognome del giovane.

Il Ministro per la difesa: FORLANI

ALLEGATO *C*

ATTO DI ASSENSO

(per l'arruolamento di un minore su carta bollata da L. 700 rilasciato dal sindaco)

COMUNE DI . . .

L'anno . . . . mese di . . . . è comparso davanti a me, sindaco del Comune suddetto, il signor (1) . . . del minorenne (2) . . . . il quale, per secondare la di lui inclinazione, acconsente possa contrarre a tempo debito l'arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi.

In fede di che lo stesso dichiarante ha sottoscritto con me il presente atto.

. . . ., lì . . . 1975

Il dichiarante

. . . .

Il sindaco

. . . .

---

(1) Nome e cognome del dichiarante indicando se è genitore o tutore.

(2) Nome e cognome del concorrente.

Il Ministro per la difesa: FORLANI

ALLEGATO *D*

DENOMINAZIONE DEGLI EFFETTI		Da distribuire all'ammissione alla 1ª classe	Da distribuire durante il 1° trimestre	Da distribuire all'inizio del periodo estivo	Totale colonne 2, 3 e 4
1		2	3	4	5
Ancorette per camisacci	n.	—	—	3	3
Ancorette per maglie	»	2	—	—	2
Asciugamani di cotone	»	4	—	—	4
Asciugamani da bagno in spugna	»	2	—	—	2
Berretto bianco per divisa fatica	»	1	—	1	2
Berretto bianco per divisa ordinaria con foderina di plastica	»	—	1	—	1
Berretto bianco per divisa ordinaria	»	—	—	1	1
Borsa di pulizia	»	1	—	—	1
Borsa porta libri	»	1	—	—	1
Borsa da viaggio	»	—	1	—	1
Borsellino di pelle	»	1	—	—	1
Bretelle	»	—	1	—	1
Calze di cotone per divisa fatica	»	8	—	—	8
Calze bianche di cotone per divisa ordinaria	»	—	—	8	8
Calze di cotone per divisa ordinaria	»	4	4	—	8
Calze di lana per tenuta sportiva	»	2	2	—	4
Calze nere per divisa da società	»	—	2	—	2
Calzettoni di cotone kaki	»	—	—	3	3
Calzone di panno per divisa fatica	»	2	—	—	2
Calzone panno per divisa ordinaria	»	—	1	—	1
Calzone di tela bianca per divisa fatica	»	—	—	3	3
Calzone di tela bianca per divisa ordinaria	»	—	—	3	3

DENOMINAZIONE DEGLI EFFETTI		Da distribuire all'ammissione alla 1ª classe	Da distribuire durante il 1° trimestre	Da distribuire all'inizio del periodo estivo	Totale colonne 2, 3 e 4
1		2	3	4	5
Calzoncini di tela kaki	n.	—	—	2	2
Calzoncini per ginnastica	»	3	—	—	3
Camicie di cotone per divisa ordinaria	»	—	4	—	4
Camicie da società . .	»	—	1	—	1
Camicie di cotone per divisa da fatica	»	5	—	—	5
Camicie tela bianca alla marinara	»	—	—	3	3
Cappelli di tela bianca	»	—	—	3	3
Cappotto di panno per divisa fatica	»	1	—	—	1
Cappotto di panno per divisa ordinaria	»	—	1	—	1
Cappotto impermeabile	»	—	1	—	1
Cintura di tela turchina per calzoni . . .	»	1	—	—	1
Cinturino di cuoio per spadino	»	—	1	—	1
Colletti per camicie da società	»	—	2	—	2
Colletti per camicia di plastica	»	—	3	3	6
Cordoni bianchi	»	2	—	—	2
Coperte di lana (*) . .	»	2	—	—	2
Cravatta di seta nera	»	—	1	—	1
Cravattina da società	»	—	1	—	1
Farsetti di cotone bianco	»	—	—	4	4
Fascia di seta per berretto divisa ordinaria	»	—	1	1	2
Fazzoletti bianchi . . .	»	8	—	4	12
Fazzoletti neri alla marinara	»	—	—	1	1
Federe di cotone per guanciali	»	4	—	—	4
Foderette bianche per berretto divisa ordinaria	»	—	—	3	3
Forbici per unghie . .	»	1	—	—	1
Gallone dorato per capo classe e sottocapo classe	»	—	2	—	2
Gallone di seta gialla per capo classe e sottocapo classe . .	»	3	—	—	3
Gemelli per polsini . .	p.	—	1	—	1
Giarrettiere	»	1	—	—	1
Giacca di panno per divisa ordinaria	n.	—	1	—	1
Guanti di pelle giallo-bruni	p.	1	—	—	1
Guanti di pelle bianca	»	—	1	—	1
Guanti di filo bianchi	»	2	—	—	2
Lenzuola di cotone ad una piazza	n.	5	—	—	5
Lucchetto per cassetta personale	»	1	—	—	1
Tuta sportiva in cotone felpato	n.	1	—	—	1
Maglie sportive	»	2	—	—	2
Maglie sovrapelle . . .	»	3	—	—	3
Maglie di lana turchina	»	2	—	—	2
Maglie di cotone bianco	»	—	4	—	4
Mutande di cotone . .	»	5	—	3	8
Mutandine da bagno	»	1	—	—	1
Nastri seta con scritta Accademia Navale	»	1	—	1	2
Numeri d'argento . . .	»	—	2	—	2
Nodi piani	»	—	2	—	2
Panciotti di panno per divisa ordinaria . .	»	—	1	—	1
Pettine	»	1	—	—	1
Sandali in plastica . .	»	1	—	—	1
Pigiama	»	3	—	—	3
Scarpe da riposo (sandali)	p.	—	—	1	1
Scarpe di tela bianca con suola di gomma	»	1	—	—	1
Scarpe di cuoio per casa	»	2	—	—	2
Stivalini di pelle nera con elastico	»	1	—	—	1
Scarpe basse bianche di pelle di vitello al cromo, per uscita .	»	—	—	1	1
Scarpe basse nere di vernice	»	—	1	—	1
Scarpette speciali per yachting	»	—	—	1	1
Spadino con manico di madreperla . . .	n.	—	1	—	1
Spazzolino per denti .	»	1	—	—	1
Spazzolino per unghie	»	1	—	—	1
Spazzola per capelli .	»	1	—	—	1
Spazzola per panni .	»	1	—	—	1
Stellette ricamate in argento	p.	—	2(**)	—	2
Stellette ricamate in cotone bianco . . .	»	—	1(**)	—	1
Stellette in metallo . .	»	—	2(**)	—	2
Tenute di macchina .	n.	2	—	—	2
Trofeo ricamato in oro	»	—	1	1	2
Uose di tela bianca .	p.	1	—	1	2
Valigia personale . .	n.	—	1	—	1

(*) Una da ritirare alla fine della 4ª classe.
(**) Da distribuire all'inizio della seconda classe.

Il Ministro per la difesa
FORLANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

(4505)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso per l'assegnazione della condotta ostetrica unificata del comune di San Giuliano Milanese.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 625/Sanità in data 28 novembre 1973 con il quale è stato indetto concorso interno, per titoli, per l'assegnazione della condotta ostetrica unificata del comune di San Giuliano Milanese;

Considerato che si deve provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni dei componenti la commissione giudicatrice;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il decreto di delega n. 19 del 15 gennaio 1973;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa e così costituita:

Presidente:

D'Alessandro dott. Carlo, funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso l'assessorato regionale alla sanità.

Componenti:

Palmiero dott. Mario, direttore di sezione della prefettura di Milano;

Eboli prof. Vincenzo, medico provinciale in servizio presso l'assessorato regionale alla sanità;

Oppo prof. Gabriele, primario ostetrico ginecologo dell'ospedale maggiore di Lodi;

Santoni prof. Giovanni, primario ostetrico ginecologo dell'ospedale Predabissi di Melegnano;

Galmozzi Dina, ostetrica condotta di Cornate d'Adda.

Segretario:

Menini dott. Ermes, funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso l'assessorato regionale alla sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori, in Milano, non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel Bollettino atti ufficiali della regione, nel Foglio annunzi legali della provincia di Milano e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio medico provinciale di Milano, della prefettura di Milano e del comune interessato.

Milano, addì 17 marzo 1975

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(4391)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ENNA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Enna

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 518 del 10 febbraio 1971, con il quale veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Enna al 30 novembre 1970;

Visto il decreto dell'assessorato regionale alla sanità n. 1401 del 17 aprile 1973 con il quale veniva nominata la commissione giudicatrice del concorso;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso;

Ritenute regolari e legittime le operazioni espletate dalla suddetta commissione;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Enna al 30 novembre 1970:

1. Patti Angelo . . . . punti 45,36

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Enna e della prefettura di Enna e del comune di Barrafranca.

Enna, addì 23 maggio 1975

Il veterinario provinciale: VIVONA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 197 del 23 maggio 1975, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1970 nella provincia di Enna;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nelle domande di ammissione;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Patti Angelo è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del comune di Barrafranca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed in quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Enna, della prefettura di Enna e del comune di Barrafranca.

Enna, addì 23 maggio 1975

Il veterinario provinciale: VIVONA

(4574)

OSPEDALE CIVILE DI MONDOVI'

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale

In esecuzione alla deliberazione 5 maggio 1975, n. 98, si rende noto che è indetto il pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente di chirurgia generale, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Le domande di partecipazione al concorso predetto, redatte in bollo e nelle forme stabilite dal predetto decreto, corredate dai documenti previsti dalla vigente legge, debbono pervenire alla segreteria dell'ente, nel termine di giorni quarantacinque dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla segreteria dell'ente, nei giorni ed ore d'ufficio.

Mondovì, addì 22 maggio 1975

(4461)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1975, n. **14.**

Contributo alle province di Perugia e Terni e al comune di Spoleto per le spese di investimento sostenute allo scopo di sviluppare e potenziare l'autotrasporto extraurbano di persone. Modifica alla legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10. Rinvio da parte del Governo. Riadozione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 26 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

CONTRIBUTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO EXTRAURBANO DI PERSONE

Art. 1.

In attuazione dell'art. 18 dello statuto ed in conformità agli obiettivi fissati dal piano regionale di sviluppo, è autorizzata la spesa di L. 1.930.000.000, per concorrere agli investimenti effettuati dalle province di Perugia e Terni e dal comune di Spoleto nel quadriennio 1971-1974, per la pubblicizzazione ed il potenziamento dell'autotrasporto extraurbano di persone in concessione ad imprese a prevalente partecipazione pubblica.

Tale contributo è ripartito tra i suddetti Enti locali nel modo che segue:

provincia di **Perugia**	L.	1.125.000.000
provincia di **Terni** . .	»	530.000.000
comune di Spoleto .	»	275.000.000

L'erogazione delle somme è disposta con decreto del presidente della giunta regionale.

Titolo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 1974, N. 10 CONCERNENTE OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 2.

I punti *A*), *C*), *D*) ed *E*) del primo comma dell'art. 16 della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10, sono così modificati:

A) lire 11.842 milioni per la concessione di contributi in conto capitale previsti all'art. 3, lettera *a*), così ripartiti:

lire 3 642 milioni per l'anno 1973;

lire 4.320 milioni per l'anno 1974;

lire 3.880 milioni per l'anno 1975,

con imputazione, sui rispettivi bilanci per gli esercizi 1973, 1974, 1975, al cap. 3800 (titolo II, sezione 3, rubrica 1, categoria IX) di nuova istituzione denominato « Contributo in conto capitale sulla spesa per la costruzione, ristrutturazione parziale o totale, ampliamento e manutenzione delle opere pubbliche realizzate dagli Enti locali ».

Al predetto onere sarà fatto fronte come segue:

1) per l'anno 1973, mediante prelievo:

di lire 100 milioni dallo stanziamento del cap. 386;

di lire 80 milioni dallo stanziamento del cap. 390;

di lire 920 milioni dallo stanziamento del cap. 460;

per lire 2.542 milioni con il netto ricavo di un mutuo;

2) per l'anno 1974:

quanto a lire 380 milioni con la quota del fondo per i programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

quanto a lire 420 milioni con le entrate tributarie regionali;

quanto a lire 3.520 milioni con il netto ricavo di un mutuo;

3) per l'anno 1975:

quanto a lire 180 milioni con le entrate tributarie regionali;

quanto a lire 3.700 milioni con il netto ricavo di un mutuo.

C) per la concessione di contributi in annualità costanti trentacinquennali del 5 per cento e di cui all'art. 3, lettera *b*), con esclusione delle opere di edilizia sanitaria ed ospedaliera, è autorizzato per l'anno 1975, il limite di impegno di lire 750 milioni con imputazione al cap. 3810 (titolo II, sezione 3, rubrica 1, categoria XI) di nuova istituzione, denominato: « Contributi in annualità costanti trentacinquennali del 5 per cento sulla spesa per le opere di cui all'art. 3, lettera *b*), della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10 », dei bilanci regionali degli esercizi dal 1975 al 2009.

All'onere annuale suddetto sarà fatto fronte, quanto a lire 120 milioni con le entrate tributarie regionali e quanto a lire 630 milioni con la quota del fondo per i programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

D) per la concessione dei contributi in annualità costanti trentacinquennali sulla spesa per le opere di edilizia sanitaria ed ospedaliera, è autorizzato, per l'anno 1975, il limite di impegno di lire 495 milioni, con imputazione al cap. 4130 (titolo II, sezione 2, rubrica 5, categoria XI) di nuova istituzione denominato: « Contributi in annualità costanti trentacinquennali del 5 per cento sulla spesa per le opere di edilizia sanitaria ed ospedaliera » dei bilanci regionali degli esercizi dal 1975 al 2009.

All'onere annuale suddetto sarà fatto fronte con la quota del fondo per i programmi regionali di sviluppo, di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

E) per la concessione delle fidejussioni di cui all'art. 5, quarto comma, è autorizzato, per l'anno 1975, il limite d'impegno di lire 120 milioni con imputazione al cap. 4280 (titolo II, sezione 3, categoria XI) di nuova istituzione denominato: « Fidejussione della Regione sui mutui contratti dagli Enti locali, per l'esecuzione di opere pubbliche » dei bilanci regionali degli esercizi dal 1975 al 2009. All'onere annuale suddetto sarà fatto fronte con la quota del fondo per i programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Titolo III

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE N. 57 DEL 1974

Art. 3.

L'art. 17 della legge regionale 14 novembre 1974, n. 57, è così sostituito:

« Per l'attuazione delle norme di cui al titolo II della presente legge è autorizzata la spesa di lire 155 milioni per l'anno 1974 e di lire 300 milioni per gli anni 1975 e successivi, con imputazione al cap. 4460, la cui denominazione viene così modificata: "Contributi per la costituzione ed il funzionamento dei consorzi sanitari e socio-assistenziali" del bilancio dell'esercizio 1974 e di quelli successivi ».

Per l'attuazione del programma di cui al titolo III della presente legge è autorizzata la spesa annua a partire dal 1975, di lire 680 milioni con imputazione al cap. 4470 la cui denominazione verrà così modificata: « Fondo per gli interventi previsti nel piano dei servizi sanitari e socio-assistenziali », del bilancio dell'esercizio 1975 e di quelli successivi.

Per il rimborso ai comuni, associati nei consorzi delle spese derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui al titolo IV è autorizzata la spesa annua, a partire dal 1975, di lire 20 milioni con imputazione al cap. 4471, di nuova istituzione, denominato « Rimborso ai comuni consorziati delle spese ed oneri per l'esercizio delle deleghe in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e di beneficenza » del bilancio dell'esercizio 1975 e di quelli successivi.

All'onere di lire 155 milioni previsto per l'anno 1974 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1975 e successivi, sarà fatto fronte con la quota del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

In conseguenza sono apportate al bilancio dell'esercizio 1974 le seguenti variazioni:

PARTE USCITA

In aumento:

Cap. 4460	L. 155 000 000

In diminuzione:

Cap. 4680. — Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	L. 155.000.000

Titolo IV

DISPOSIZIONI COMUNI DI BILANCIO

Art. 4.

La spesa di lire 1.930 milioni prevista dall'art. 1 della presente legge sarà imputata al cap. 4481 (titolo II, sezione 4, rubrica 2, categoria XI) di nuova istituzione, denominato: «Contributi alle province di Perugia e Terni e al comune di Spoleto per le spese di investimento sostenute allo scopo di sviluppare e potenziare l'autotrasporto extraurbano di persone» del bilancio regionale dell'esercizio 1974 e ad esso si farà fronte con la variazione al bilancio di cui al successivo art. 5.

Art. 5.

In conseguenza di quanto disposto agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge sono apportate le seguenti variazioni alla parte spesa del bilancio regionale dell'esercizio 1974:

In diminuzione:

Cap. 3810. — Contributi in annualità costanti trentacinquennali del 5 per cento sulla spesa per le opere di cui all'art. 3, lettera *b*) della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10, ivi compresa la disponibilità di lire 250 milioni proveniente dall'esercizio 1973 e posta a carico dell'esercizio 1974 ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64	L.	750 000.000
Cap. 4130. — Contributi in annualità costanti trentacinquennali del 5 per cento sulla spesa per le opere di edilizia sanitaria ed ospedaliera, ivi compresa la disponibilità di lire 165 milioni proveniente dall'esercizio 1973 e posta a carico dell'esercizio 1974 ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64	»	495.000.000
Cap. 4280. — Fidejussione della Regione sui mutui contratti dagli Enti locali per l'esecuzione di opere pubbliche, ivi compresa la disponibilità di lire 40 milioni proveniente dall'esercizio 1973 e posta a carico dell'esercizio 1974 ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64 . .	»	120.000.000
Cap. 4680. — Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	»	845.000.000
Cap. 1300. — Contributi alle amministrazioni provinciali e comunali per la manutenzione delle strade provinciali e comunali .	»	382.000.000
Cap. 4000. — Sussidi ai comuni per adattamento, costruzione locali di loro proprietà adibiti ad uso delle scuole elementari e delle scuole secondarie di primo grado di cui all'art. 29 della legge 28 luglio 1967, n. 641 . .	»	100.000.000
Totale . . .	L.	2.692.000.000

In aumento:

Cap. 3800. — Contributi in conto capitale sulla spesa per la costruzione, ristrutturazione parziale o totale, ampliamento o manutenzione delle opere realizzate dagli enti locali . . .	L.	762.000.000
Cap. 4481. — Contributi alle province di Perugia e Terni e al comune di Spoleto per le spese di investimento sostenute allo scopo di sviluppare e potenziare l'autotrasporto extraurbano di persone	»	1.930.000.000
Totale . . .	L.	2.692.000.000

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art 127, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 20 marzo 1975

Il vice presidente: TOMASSINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale l'8 novembre 1974 (atto n. 1285), il 20 dicembre 1974 (atto n. 1331) e il 27 febbraio 1975 (atto n. 1415) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 18 marzo 1975.

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1975, n. 15.

Disciplina del diritto di accesso all'assistenza ospedaliera gestita dalla regione dell'Umbria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 26 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Definizione dell'assistenza ospedaliera

L'assistenza ospedaliera gestita dalla Regione consiste nella somministrazione di cure mediche chirurgiche e farmacologiche, e nella esecuzione degli accertamenti diagnostici e di ogni altro trattamento sanitario relativi a tali cure, da attuarsi in ambienti di ricovero nei quali siano assicurate decorose condizioni di vita.

Art. 2.

Diritti di accesso

I cittadini italiani presenti nel territorio dell'Umbria che abbisognino di cure ospedaliere hanno il diritto di accedere all'assistenza gestita dalla Regione.

Uguale diritto compete ai cittadini stranieri conformemente alle vigenti norme dell'ordinamento italiano.

La Regione garantisce altresì l'assistenza ospedaliera all'estero, secondo le disposizioni vigenti, ai cittadini italiani residenti in Umbria che si trovino all'estero purchè soggetti alla assicurazione obbligatoria di malattia.

Art. 3.

Strumenti

Per garantire il diritto dei cittadini all'assistenza ospedaliera, la Regione si avvale degli enti ospedalieri presenti nel territorio dell'Umbria.

La Regione può stipulare convenzioni con le case di cura private, con i vincoli previsti al successivo art. 12.

Art. 4.

Gratuità delle prestazioni

Le prestazioni ospedaliere sono gratuite per tutti coloro che sono soggetti all'assicurazione obbligatoria di malattia, per i non abbienti iscritti nelle apposite liste comunali, per gli iscritti nel ruolo regionale, e per quanti sono tutelati da altre disposizioni di legge nazionale o regionale.

Art. 5.

La Regione rimborsa i cittadini residenti in Umbria che, avendone diritto, si ricoverano in istituti o in case di cura non convenzionati in Italia o all'estero.

La misura del rimborso è determinata entro il mese di gennaio di ogni anno con decreto del Presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta, sentita la competente commissione consiliare.

Gli aventi diritto al rimborso devono presentare domanda alla giunta regionale entro 30 giorni dalla dimissione, allegando l'autorizzazione al ricovero e la documentazione quietanzata delle spese sostenute. La liquidazione della somma è effettuata nei limiti del ricovero autorizzato ai sensi del successivo art. 8.

Inoltre la Regione rimborsa alle casse marittime gli oneri sostenuti per l'assistenza ospedaliera all'estero dei marittimi residenti in comuni dell'Umbria.

La giunta regionale può erogare contributi entro i limiti delle spese sostenute dai cittadini residenti in Umbria per ricovero in ospedali o istituti o case di cura all'estero preventivamente autorizzati, per prestazioni di alta specializzazione che non possono essere effettuate tempestivamente nell'ambito del territorio nazionale.

Art. 6.

Cure a pagamento

La misura del pagamento delle prestazioni ospedaliere per coloro che non rientrano nelle categorie individuate all'art. 4 è determinata dagli enti ospedalieri, in base alle disposizioni legislative dello Stato e della Regione.

Art. 7.

Uniformità di prestazioni

Gli enti ospedalieri assicurano l'uniformità del trattamento sanitario nonchè delle altre condizioni previste dall'art. 1 per quanto concerne l'idoneità ambientale e la decorosità dei trattamenti di conforto.

Sono abolite le classificazioni delle camere di degenza. La degenza in camere speciali di ricovero è disposta prioritariamente in relazione alle necessità di terapia intensiva ed assistenziale.

A tale scopo deve essere riservato almeno il 60 per cento delle disponibilità attuali. Le eventuali possibilità residue possono essere regolamentate dalle amministrazioni ospedaliere fermo restando che nulla è dovuto per quanto attiene a prestazioni del personale medico e para-medico.

Art. 8.

Modalità amministrative di accesso

L'accesso alle cure praticate gratuitamente presso gli enti ospedalieri della regione, è consentito ai cittadini che siano in grado di dimostrarne il diritto mediante qualsiasi atto che comprovi l'appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 4.

In mancanza di tale documentazione, i cittadini possono ugualmente accedere alle cure ospedaliere gratuite previa sottoscrizione di una dichiarazione che attesti l'appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 4.

Gli uffici ed organismi centrali o periferici della giunta regionale rilasciano impegnative per il ricovero gratuito presso le case di cura convenzionate, e autorizzazioni ai cittadini residenti in Umbria che intendano avvalersi della facoltà prevista al primo comma dell'art. 5.

L'impegnativa e l'autorizzazione dovranno indicare la durata della degenza; l'eventuale proroga dovrà essere chiesta prima della scadenza del termine assegnato e con le stesse modalità.

La giunta regionale provvede al rimborso delle spese sostenute da cittadini residenti in Umbria, nella misura prevista al secondo comma dell'art. 5, per prestazioni ospedaliere usufruite all'estero, quando per motivi di accertata urgenza gli interessati non abbiano potuto richiedere l'autorizzazione preventiva.

Nessuna autorizzazione è richiesta per i cittadini residenti in Umbria che si trovino all'estero per motivi di lavoro.

Art. 9.

Elenchi comunali dei cittadini non abbienti

I comuni formano l'elenco dei cittadini residenti aventi diritto all'assistenza ospedaliera gratuita perchè non abbienti, e ne dànno comunicazione alla giunta regionale.

Art. 10.

Ruolo regionale per l'assistenza ospedaliera

E' istituito il ruolo regionale per l'assistenza ospedaliera.

A tale ruolo possono iscriversi tutti i cittadini italiani e stranieri che non abbiano altrimenti diritto all'assistenza ospedaliera gratuita.

Per i cittadini italiani l'iscrizione è operante per un triennio e si intende tacitamente rinnovata di triennio in triennio ove non venga disdetta tre mesi prima della scadenza. L'iscrizione può avvenire in qualunque momento con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in corso per quanto riguarda sia gli effetti contributivi che il diritto di accesso. L'iscrizione cessa su notifica dell'interessato qualora lo stesso rientri in una delle condizioni per le quali vige il diritto dell'assistenza ospedaliera gratuita, con decorrenza al 31 dicembre dell'anno in corso.

Per i cittadini stranieri l'iscrizione è operante per un anno solare, qualunque sia il momento in cui essa viene accolta, ed il relativo contributo deve essere pagato in un'unica soluzione all'atto dell'iscrizione.

Spetta alla giunta regionale fissare le modalità dell'iscrizione e la misura dell'importo annuo da pagare, e stipulare le convenzioni con gli uffici delle esattorie comunali ai fini della riscossione.

La giunta regionale può stipulare apposite convenzioni con enti pubblici che intendano porre a proprio carico l'onere dell'iscrizione al ruolo regionale di particolari categorie di cittadini.

Art. 11.

Accettazione sanitaria

I servizi di accettazione sanitaria valutano la necessità di ricovero ospedaliero. Tali servizi debbono disporre di posti letto che consentano degenze di brevissima durata per permettere trattamenti diagnostici e terapeutici risolutivi.

Il piano regionale dei servizi sanitari e socio-assistenziali determina l'organizzazione dei servizi di accettazione sanitaria analiticamente per ciascun comprensorio.

La responsabilità dell'ammissione in ospedale nonchè quella della assegnazione alle singole divisioni o sezioni ospedaliere competono esclusivamente al servizio di accettazione sanitaria, che deve essere inoltre informato di ogni modifica nella destinazione del degente nell'ambito della struttura ospedaliera.

Il ricovero in ospedale si determina allorquando il cittadino, a ragione di un qualsiasi stato di malattia, abbia la contemporanea necessità di essere degente in letto, di utilizzare apparecchiature diagnostiche e terapeutiche, e di avere un'assistenza medica ed infermieristica continuativa e/o intensiva.

Il ricovero in ospedale deve avvenire immediatamente allorchè esista un'urgenza in relazione al pericolo di vita del cittadino o della sua integrità fisica e funzionale.

Al di fuori dei casi di cui al precedente comma, ciascun medico potrà proporre il ricovero in ospedale sulla base di un'ipotesi diagnostica documentata.

Il servizio di accettazione sanitaria, constatata la necessità dell'ammissione alle cure ospedaliere sulla scorta del referto e della diagnosi espressa dal medico proponente il ricovero, nonchè degli accertamenti diagnostici praticati preventivamente o di quelli appositamente esperiti, dispone il ricovero.

Gli enti ospedalieri, provvederanno, previe intese su basi comprensoriali, a garantire a ciascun cittadino il diritto di usufruire preliminarmente di prestazioni ospedaliere, che non richiedano immediato ricovero, presso i presìdi ospedalieri esistenti nei singoli comprensori.

Art. 12.

Convenzione con le case di cura

Nel piano dei servizi sanitari e socio-assistenziali di cui alla legge regionale 14 novembre 1974, n. 57, devono essere stabiliti criteri, limiti e condizioni per la stipulazione delle convenzioni con gli enti di cui all'art. 18 della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Le convenzioni in corso, nelle quali la Regione subentra agli enti mutualistici, decadono allo scadere del termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 18 della legge 17 agosto 1974, n. 386.

La giunta è autorizzata a variare le convenzioni in atto di accordo con la parte contraente quando ciò sia rispondente ad esigenze del servizio sanitario o per assicurare uguali diritti di accesso a tutti i cittadini.

Non possono essere stipulate convenzioni con case di cura private che non rispondano ai requisiti della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

La giunta regionale, nel conformarsi agli schemi di convenzioni approvati dal Consiglio dei Ministri in sede di indirizzo e coordinamento, dovrà accertare, nell'interesse pubblico e nel quadro delle direttive dei piani di programmazione regionale e comprensoriale:

a) che le norme tecniche costruttive, i requisiti, le attrezzature ed i servizi di cui sono dotate le case di cura private siano tali da assicurare una adeguata assistenza sanitaria;

b) che le norme sull'ordinamento dei servizi e del personale garantiscano sull'efficacia della funzione assistenziale, e sull'idoneità ad assolvere soddisfacentemente gli impegni della convenzione, con riferimento anche al rispetto del contratto nazionale collettivo del lavoro.

Le convenzioni devono inoltre prevedere le modalità di trasmissione alla Regione dei dati amministrativi e sanitari concernenti l'accesso alle cure ospedaliere, nonchè quelle per la notifica del ricovero all'ente gestore dell'assistenza alla malattia, nei casi previsti all'art. 12 della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 13.

Rilevazione statistica e comunicazione

Gli enti ospedalieri, nonchè istituti e case di cura convenzionati, devono comunicare alla Regione i dati di accettazione amministrativa e sanitaria secondo modalità da stabilirsi da parte della giunta regionale.

Uguale onere spetta anche alle case di cura per i ricoveri posti a carico della Regione.

Spetta alla giunta determinare termini e modalità uniformi cui dovranno attenersi gli enti ospedalieri per notificare agli enti gestori di assistenza mutuo-previdenziale la data del ricovero. la diagnosi e la data del dimissionamento dei ricoverati aventi diritto ad indennità economiche di malattia.

Art. 14.

Recupero spese di spedalità e contenzioso

Gli accertamenti sulla solvibilità dei ricoverati che non abbiano titolo all'assistenza ospedaliera gratuita spettano ai comuni di residenza.

Il contenzioso per il recupero delle spese di spedalità esigibili dai cittadini che non hanno titolo all'assistenza ospedaliera gratuita spetta al comune.

Art. 15.

Rivalsa nei casi di responsabilità civile

Quando il ricovero sia determinato da fatto comportante presumibile responsabilità di terzi, gli enti ospedalieri sono tenuti a trasmettere alla giunta regionale e all'ente gestore della assistenza malattia o dell'assicurazione contro gli infortuni, ogni elemento ed informazione in loro possesso, ai fini dell'esercizio delle relative ragioni ed azioni di recupero.

Il contenzioso per il recupero delle spese per spedalità erogate a seguito di fatti dolosi o colposi spetta alla giunta regionale, la quale può avvalersi degli uffici legali dei comuni o convenzionarsi con gli enti mutuo-previdenziali.

Art. 16.

Deleghe

Le funzioni amministrative connesse all'attuazione della presente legge sono delegate ai sensi della legge regionale 14 novembre 1974, n. 57.

Art. 17.

Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 21 marzo 1975

Il vice presidente: Tomassini

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 20 febbraio 1975 (atto n. 1387) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 21 marzo 1975.

(2799)

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1975, n. **16.**

Disciplina della riproduzione equina.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del 2 aprile 1975*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

E' vietato adibire alla riproduzione cavalli ed asini stalloni non preventivamente approvati e per i quali non sia stato rilasciato l'attestato di abilitazione di cui al successivo art. 2.

Art. 2.

Chiunque intende impiegare un cavallo o un asino stallone per la riproduzione nella regione Umbria deve farne domanda al competente dipartimento della giunta regionale, che provvede a rilasciare l'attestato di abilitazione previo esame dello equino da parte di una commissione nominata con decreto del presidente della giunta regionale e composta dal capo dell'I.P.A. competente per territorio, o da un suo sostituto, che la presiede; dal veterinario provinciale; da un rappresentante degli allevatori di equini della provincia designato, unitamente ad un supplente, dall'associazione provinciale allevatori competente per territorio. Il rappresentante degli allevatori dura in carica cinque anni e può essere confermato.

La domanda di cui al comma precedente deve contenere le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome, domicilio del possessore degli stalloni;

b) nome, genealogia, età, razza o produzione tipica, mantello o segni particolari dei singoli stalloni dei quali si richiede l'abilitazione;

c) località dove funzioneranno gli stalloni.

Alla domanda devono essere allegati:

a) copia fotostatica del certificato genealogico o di origine del soggetto, il cui originale deve essere esibito all'atto della visita;

b) certificato veterinario comprovante l'avvenuta prova diagnostica della malleina ai sensi dell'art. 132 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

Art. 3.

E' vietato mantenere in allevamento, tranne che per utilizzazioni specificatamente ammesse, maschi equini interi di età superiore a ventiquattro mesi per i quali non sia stata chiesta l'abilitazione per la riproduzione o per i quali l'abilitazione non sia stata concessa.

I maschi equini interi mantenuti in allevamento per utilizzazioni diverse devono essere regolarmente denunciati al dipartimento della giunta regionale.

Art. 4.

La disciplina della riproduzione relativa ai cavalli di puro sangue inglese e da trotto resta regolamentata da quanto previsto dalla legge 3 febbraio 1963, n. 127 e dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1964, n. 1618.

Art. 5.

I cavalli e gli asini stalloni abilitati ai sensi del precedente art. 2 possono essere impiegati nel solo territorio della regione Umbria.

Art. 6.

L'approvazione degli stalloni per la riproduzione è negata, o revocata, nei seguenti casi:

a) età inferiore a trenta mesi;

b) malattie contagiose croniche;

c) corneggio cronico (sibilo, rantolo);

d) bolsaggine;

e) amaurosi;

f) oftalmia interna periodica (luna);

g) criptorchidia;

h) tare, vizi o difetti di conformazione trasmissibili e dannosi alla riproduzione;

i) constatata scarsa fertilità;

l) esito sfavorevole del controllo della discendenza;

m) razza in contrasto con l'indirizzo o gli indirizzi zootecnici stabiliti nella zona.

Il giudizio di merito della commissione è insindacabile. E' comunque consentito riesaminare detta domanda da parte della commissione, in caso di errata valutazione da questa ultima dovuta soltanto ad insufficienti od inidonei elementi di valutazione forniti dai richiedenti.

Art. 7.

I tenutari di cavalli o asini stalloni, regolarmente abilitati ai sensi del precedente art. 2, annualmente, entro il 31 gennaio, devono presentare al competente dipartimento della giunta regionale, per ogni singolo riproduttore, un certificato sullo stato sanitario dello stesso, rilasciato dal veterinario comunale o consorziale competente per territorio e sul quale sia annotato l'esito della prova malleinica eseguita ai sensi dell'art. 132 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

Art. 8.

I cavalli e gli asini stalloni di proprietà dell'istituto incremento ippico sono comunque abilitati a funzionare nel territorio della regione Umbria.

L'elenco degli stessi nonchè della località in cui funzioneranno dovrà essere trasmesso al predetto dipartimento a cura dell'istituto incremento ippico entro il 30 ottobre di ogni anno.

Art. 9.

Per ogni stallone abilitato ai sensi del precedente art. 2 il dipartimento della giunta regionale rilascerà i seguenti documenti:

a) un attestato di abilitazione per la fecondazione;

b) un bollettario di certificati di accoppiamento.

Nell'attestato di abilitazione devono essere riportati i dati segnaletici e la zona d'impiego del riproduttore nonchè, ove ne ricorra la necessità, le razze o produzioni tipiche delle fattrici che possono essere coperte dallo stallone abilitato.

Art. 10.

Gli atti fecondativi devono essere documentati con attestazione scritta da parte del possessore dello stallone redatta su certificati di accoppiamento di cui alla lettera *b*) del precedente art. 9.

I possessori di cavalle o asine gravide o seguite da redo sono tenuti ad esibire la suddetta attestazione a richiesta degli addetti alla vigilanza di cui al successivo art. 12.

Entro tre mesi dalla nascita del redo deve essere fatta annotazione sul certificato di accoppiamento. Tale annotazione deve essere convalidata dal veterinario comunale o consorziale competente per territorio.

Art. 11.

Il possessore di stalloni abilitati alla riproduzione ha i seguenti obblighi:

a) rilasciare, dopo il primo salto, ai proprietari delle cavalle o asine saltate, il certificato di accoppiamento da staccarsi dal bollettario a madre e figlia di cui al precedente art. 9, lettera *b*);

b) non rilasciare duplicati di certificati di accoppiamento. Solo eccezionalmente, e per comprovati gravi motivi, il dipartimento della giunta regionale potrà rilasciare una dichiarazione nella quale verranno riportate le indicazioni risultanti dai documenti di accoppiamento;

c) non ammettere alla riproduzione fattrici non appartenenti alla razza o alla produzione tipica eventualmente indicata nell'attestato di abilitazione dello stallone;

d) restituire al dipartimento della giunta regionale, al termine della stagione di monta e comunque non oltre il 30 di settembre, il «bollettario» dei certificati di accoppiamento comprese le bollette non utilizzate;

e) comunicare al dipartimento della giunta regionale, a mezzo di lettera raccomandata ed entro dieci giorni, le variazioni di proprietà, le malattie e la morte dello stallone. In caso di vendita o di morte, o di castrazione dello stallone dovranno contemporaneamente essere restituiti tutti i documenti rilasciati per l'esercizio del medesimo. Per i soggetti venduti per riproduzione il dipartimento della giunta regionale, registrate le debite variazioni, provvederà a trasmettere i suddetti documenti, su richiesta scritta, al nuovo proprietario;

f) consentire il libero accesso ai locali adibiti alla monta al personale incaricato della sorveglianza di cui al successivo art. 12 al quale è peraltro tenuto a presentare tutta la documentazione relativa alla attività dei riproduttori;

g) attenersi alle norme di cui al regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 ed in particolare a quanto previsto dagli articoli 26, 27, 28 e 132 del medesimo.

Art. 12.

La vigilanza sull'osservanza delle presenti norme è affidata ai componenti della commissione di cui al precedente art. 2, ai tecnici degli uffici regionali dell'agricoltura, ai veterinari provinciali, consorziali e comunali, alle guardie municipali, campestri e giurate.

Art. 13.

Chiunque viola le disposizioni della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa determinata con decreto motivato del presidente della giunta regionale tra una somma minima di L. 20.000 ad una massima di L. 100.000.

Si applicano per l'attuazione della sanzione le norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato 3 maggio 1967, n. 317, articoli 9 e 10, intendendosi sostituiti all'autorità ivi prevista i competenti organi regionali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 27 marzo 1975

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 20 febbraio 1975 (atto n. 1390) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 26 marzo 1975.

(3024)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751500)